



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### Avviso di rettifica

Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Missione 6 component 1 e component 2 e PNC – APPROVAZIONE Del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni pubblicata sul BURL n21 del 27 maggio 2022 . . . . . 2

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Decreto Presidente Regione Lombardia 27 maggio 2022 - n. 910**  
Premio Rosa Camuna 2022 . . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Delibera Giunta regionale 23 maggio 2022 - n. XI/6421**  
Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Fondo per la copertura dei residui perenti - 1° provvedimento . . . . . 13

**Delibera Giunta regionale 31 maggio 2022 - n. XI/6430**  
Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 9° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011) . . . . . 15

**Delibera Giunta regionale 31 maggio 2022 - n. XI/6443**  
Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d’offerta sociale. . . . . 17

**Delibera Giunta regionale 31 maggio 2022 - n. XI/6444**  
Programma P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione) - Anno 2022: implementazione del programma, in attuazione del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 . . . . . 24

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

**Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2022 - n. 7713**  
D.g.r. n. 5852/2022 - Determinazione in merito alla concessione di indennizzi regionali a favore delle imprese agricole per l’esecuzione delle misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (meloidogyne graminicola) . . . . . 30

#### D.G. Sviluppo economico

**Decreto dirigente unità organizzativa 26 maggio 2022 - n. 7403**  
2014IT16RFOP012. Concessione Agevolazioni bando AL VIA, Agevolazioni Lombarde Per La Valorizzazione Degli Investimenti Aziendali (D.d.u.o. 9679 Del 7 Agosto 2020) POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. – 59° provvedimento – ID bando RLO12017002423 . . . . . 36

**Decreto dirigente unità organizzativa 27 maggio 2022 - n. 7494**  
Bando «Patrimonio Impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle pmi lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 - Concessione Dei contributi per le domande presentate sulla linea 2 - XI provvedimento . . . . . 43

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

**Avviso di rettifica**

**Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Missione 6 component 1 e component 2 e PNC - APPROVAZIONE Del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni pubblicata sul BURL n21 del 27 maggio 2022**

Si provvede a ripubblicare l'allegato n. 2, corretto, della citata deliberazione in sostituzione di quello già precedentemente pubblicato, alla dgr sopra richiamata di cui al link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-6426-legislatura-11>

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 27 maggio 2022 - n. 910  
Premio Rosa Camuna 2022

### IL PRESIDENTE

Richiamata la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale» così come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2001, n. 3.

Richiamata la deliberazione del 21 dicembre 2021 n. 5744 avente ad oggetto «Premio Rosa Camuna 2022» che stabilisce le modalità di presentazione delle candidature.

Dato atto che il 31 marzo 2022 si è chiuso il termine per la presentazione delle candidature.

Dato atto che la Struttura Relazioni Esterne della Presidenza della Regione ha provveduto ad acquisire le proposte di candidatura pervenute ed ha valutato i requisiti di ammissibilità delle stesse.

Vista la nota protocollo n. A1.2022.0231021 del 6 aprile 2022 con la quale sono state trasmesse le proposte di candidatura relative al Premio Rosa Camuna al Consiglio Regionale ai fini della predisposizione della proposta complessiva da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Preso atto che con nota prot. n. CRL.2022.0302259 del 5 maggio 2022 il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia ha provveduto a trasmettere la proposta complessiva di individuazione dei destinatari dell'edizione del Premio Rosa Camuna 2022, definita nella seduta dell'Ufficio di Presidenza con i Presidenti dei Gruppi consiliari tenutesi il 2 maggio 2022.

Ritenuto opportuno integrare, come previsto dall'art. 4 comma 5 del vigente regolamento per l'assegnazione del Premio Rosa Camuna, l'elenco delle segnalazioni pervenute da parte del Consiglio Regionale, al fine di riconoscere il merito di ulteriori candidati ed in particolare di conferire per l'anno 2022 il «Premio Speciale del Presidente» a:

- Guido Bertolaso il quale, come Coordinatore della Campagna vaccinale anti COVID-19 in Lombardia ha raggiunto risultati eccezionali con oltre 23 milioni di dosi somministrate. Ha dimostrato, anche in questa emergenza, le sue grandi doti organizzative, una eccezionale capacità di coordinamento di risorse e mezzi, e ha saputo infondere fiducia, responsabilizzare e motivare i molti professionisti, volontari e cittadini che hanno reso possibile questi straordinari risultati. Oggi guida il Comitato esecutivo per l'emergenza in atto in Ucraina.

- Don Luigi Giussani (alla Memoria)

Luigi Giussani (Servo di Dio) nasce a Desio il 15 ottobre 1922 e muore a Milano il 22 febbraio 2005. Dalla metà degli anni Cinquanta dà vita al movimento di Comunione e Liberazione, che dalla Lombardia si diffonde in Italia e in circa novanta Paesi del mondo. Figlio della più autentica tradizione ambrosiana, don Giussani ha speso tutta la vita per accompagnare le persone a fare un cammino umano. Ha educato la ragione e la libertà di intere generazioni di giovani e adulti a scoprire una fede ragionevole, utile per affrontare le problematiche dell'esistenza quotidiana. Il suo impeto di vita ha trascinato tanti a vivere il cristianesimo come un'esperienza all'altezza dei desideri del cuore. Il contributo che ha dato alla crescita della persona come protagonista di popolo e di storia continua a dare frutti in coloro che ne raccolgono l'eredità, facendo proprio il suo stesso desiderio di non vivere inutilmente in questo cambiamento d'epoca

Ritenuto inoltre opportuno integrare, come previsto dall'art. 4 comma 6 del regolamento per l'assegnazione del Premio Rosa Camuna, l'elenco delle segnalazioni pervenute da parte del Consiglio regionale, al fine di riconoscere il merito a persone fisiche, imprese o associazioni, con particolare riferimento agli ambiti culturale, sportivo, dello spettacolo, conferendo per l'anno 2022 il «Premio Speciale» a:

- Ugo Tognazzi (alla Memoria)

Un protagonista assoluto della storia del cinema italiano e un grande artista del dopoguerra. Con la sua interpretazione ha caratterizzato personaggi comici e drammatici con dettagli unici e personali facendoli diventare indimentica-

bili nei nostri ricordi. Sapeva interpretare magnificamente l'umanità, con i suoi vizi e le sue virtù.

- Mario Lodi (alla Memoria), un pedagogista di grande importanza per la cultura italiana e uno straordinario insegnante, capace di parlare e, ancor più, di ascoltare la voce dei bambini. Ha dedicato la sua vita e i suoi studi ai più piccoli, i suoi «maestri ignoranti». Per loro ha scritto libri, studi di pedagogia e con loro ha sperimentato laboratori di linguaggio e realizzato progetti innovativi come la Casa delle Arti e del Gioco. I suoi insegnamenti di vita sopravvivono alla sua scomparsa.
- Matteo Cunsolo (Premio Speciale solidarietà al popolo Ucraino)

Con il suo «Pane per la Pace» ha portato un messaggio di fratellanza e vicinanza al popolo ucraino. Con il suo gesto originale e generoso ci ha fatto comprendere che ognuno di noi può contribuire per le proprie possibilità e offrire il proprio aiuto per alleviare le sofferenze di chi è più in difficoltà.

- Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom) Raggruppamento Lombardia (Premio Speciale gestione emergenza pandemica)

Per la preziosa attività svolta nella nostra Regione presso i campi della Protezione Civile e in collaborazione con le strutture di soccorso sanitario, a sostegno delle fasce più deboli ed emarginate della popolazione e, in particolare, per il supporto garantito dai suoi oltre 500 volontari e operatori durante l'emergenza sanitaria e nella successiva campagna vaccinale.

- Nino Stocchetti (Premio Speciale gestione emergenza pandemica)

Medico e chirurgo di fama internazionale. Per fronteggiare l'emergenza coronavirus durante il momento più drammatico della pandemia non ha esitato ad accogliere la complessa sfida di realizzare un nuovo Ospedale negli spazi della Fiera di Milano che ha permesso cure altamente specialistiche per moltissimi malati, garantendo una costante collaborazione con le strutture sanitarie di tutta la regione per effettuare prima i tamponi e poi per sostenere la campagna vaccinale.

- RTL 102.5 (Premio Speciale intrattenimento e informazione)

La prima radio libera della Lombardia. Ha aperto le porte ad un autentico fenomeno culturale: ha dato voce ai giovani e ai dibattiti, insieme ad una diversificata offerta musicale e di intrattenimento. Con spirito sempre innovativo e creativo, RTL dal 1975 è la colonna sonora delle nostre giornate che ci fa sorridere, rilassare, e spesso anche riflettere. I conduttori, familiari e amati dal grande pubblico, sanno comunicare con leggerezza e simpatia anche messaggi importanti.

- Matilde Gioli (Premio Speciale arte, spettacolo e cultura)

Il suo ruolo nella serie Doc è quello di un medico che affronta la pandemia al suo insorgere: l'ha interpretato in modo empatico, realistico, raccontando ciò che succede davvero negli ospedali e facendoci vivere tutti i sentimenti contrastanti provati in corsia dal personale sanitario e dai pazienti. Attraverso il suo personaggio ci ha trasmesso un sentimento di fiducia e rispetto verso i tanti medici che lavorano sempre in emergenza con un impegno straordinario e compiendo azioni eroiche.

- Remo Morzenti Pellegrini (premio Speciale educazione, impegno civico, formazione)

Negli anni del suo Rettorato l'Università degli Studi di Bergamo si è evoluta in maniera significativa, ampliando l'offerta di formazione, l'attività didattica e di ricerca ed ottenendo riconoscimenti unanimi confermati dal progressivo aumento del numero di iscritti e laureati. Durante la pandemia ha sostenuto i suoi studenti con grande coraggio e l'Università è diventata un simbolo della resilienza del territorio di Bergamo e dei suoi cittadini. Ha rappresentato il Comitato Regionale di Coordinamento dei Rettori delle Università della Lombardia ed è stato un interlocutore fondamentale per la definizione delle politiche regionali di sviluppo del territorio apportando al confronto un punto di vista sempre innovativo, lungimirante e concreto.

- Carmen Isabel Fernandez Reveles (premio Speciale Solidarietà Sociale) Presidente dell'Associazione per l'EMDR in Italia

Dal 1999, attraverso il metodo EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, affronta il trattamento di

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

complesse psicopatologie e problemi legati ad eventi traumatici ed emotivamente stressanti. Con i suoi oltre 3500 psicoterapeuti si è specializzata nel campo dello stress e nella cura di vittime di traumi e disastri collettivi, operando con successo in ambito pubblico, privato, unitamente alle forze dell'Ordine, intervenendo spesso in aiuto dei paesi più vulnerabili con interventi umanitari. Il contributo dell'Associazione è stato particolarmente importante per la Regione Lombardia: nell'ambito della pandemia da Covid 19, con oltre 250 interventi psicologici, in collaborazione anche con ATS e ASST del territorio, ha offerto sostegno ai nostri cittadini, per affrontare e convivere con una situazione di grave crisi sanitaria, psicologica e umana.

- **A.C. Milan (Premio Speciale Sport)**

Fondata nel 1899 è la più antica società calcistica di Milano: ha conquistato nella sua storia un altissimo numero di vittorie fra titoli internazionali, Coppe dei Campioni/EUEFA, Champion League, Coppe delle Coppe e Super Coppe Europee. I suoi giocatori ci regalano da sempre un gioco spettacolare, fatto di sportività, tenacia e una passione che emoziona ogni volta tifosi e avversari. Per la diciannovesima volta ha fatto sognare i suoi tifosi con uno dei risultati più alti di sempre nella storia della squadra: un successo eccezionale e meritato da giocatori, allenatore e i dirigenti che il pubblico ha acclamato.

Ritenuto inoltre opportuno riconoscere Menzioni a:

- **Fabio Perrone**

Professore, ricercatore e musicologo di vasta esperienza.

Grazie alla sua preziosa collaborazione con le istituzioni è stato possibile realizzare il primo «Censimento nazionale delle collezioni di strumenti musicali», un progetto di ricerca minuzioso che promuove e valorizza un immenso patrimonio di storia e cultura musicale fino ad oggi poco conosciuto e di difficile fruizione. Con grande generosità e passione per l'arte e la musica ha effettuato opere di restauro gratuito e importanti donazioni di strumenti musicali di pregio.

- **Rosangela Giuseppina Morana (alla Memoria)**

È stata apprezzata e stimata in tutte le sedi lavorative presso cui ha esercitato la sua straordinaria professionalità e dove ha ricoperto sempre ruoli di alta responsabilità. Per la Regione Lombardia il suo contributo è stato fondamentale nella gestione dei fondi europei per lo sviluppo regionale e per il forte impegno con cui ha promosso la collaborazione fra imprese e istituzioni. La sua azione è stata sempre guidata da grande onestà intellettuale e lungimiranza.

- **Famiglia Beschi**

Per aver trovato nell'amore e nella generosità la determinazione necessaria per riuscire a ottenere l'affido delle loro bambine affette da problemi di salute e provenienti da paesi stranieri. Mario e Mora hanno attraversato complessi adempimenti e fatto fronte con serietà e serenità alle diverse istanze per poter costruire una famiglia di cui oggi fanno parte anche Daria, Benedetta e Chiara. Hanno superato problemi lavorativi ed economici; le loro traversie ci impegnano in una doverosa riflessione sulle problematiche legate al procedimento di adozione.

- **Marzia Miglierina**

Per l'impegno professionale e l'umanità dimostrati nel farsi carico del FONDO GRIFFINI - MIGLIERINA, attraverso cui, dal 1994, si assegnano borse di studio a medici specializzandi in Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia e si offrono opportunità di studio all'estero che hanno permesso a moltissimi giovani medici di specializzarsi in tutto il mondo. Con il suo lavoro, Marzia ha dimostrato la straordinaria capacità di trarre da una tragedia personale la forza per migliorare la vita della comunità.

- **Mattia Muratore**

Un grande campione del Powerchair Hockey: Capitano e Presidente degli Sharks Monza ha portato la squadra alla vittoria del Campionato del Mondo nel 2018. Combatte le sue partite sportive insieme a quelle contro la malattia dell'osteogenesi imperfetta con cui convive dalla nascita. Con coraggio e passione ci ha voluto raccontare la sua storia nel libro «Sono nato così ma non ditelo in giro».

- **Maurizio Casiraghi (alla Memoria)**

Per aver dedicato la sua vita e la sua professione alla cura medica e all'assistenza del prossimo. È stato una figura di riferimento per la sua comunità, la Città di Cantù, e ha

trovato tempo e mezzi per aiutare i malati delle zone più povere del mondo, sostenendo a proprie spese le cure negli ospedali di questi paesi.

- **Cesarina Del Vecchio**

Per l'impegno solidale dimostrato realizzando progetti e iniziative di assistenza socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica o intellettiva. Nelle strutture coordinate dalla Fondazione Renato Piatti, con la collaborazione di medici e volontari altamente qualificati, raggiunge un vasto numero di pazienti, offrendo servizi concreti e un supporto medico e psicologico fondamentale per la riabilitazione del malato.

- **Francesco Tursi**

Ha vissuto in prima linea l'emergenza pandemica coordinando il reparto di Pneumologia a Codogno, in qualità di medico responsabile del servizio; un'esperienza professionale e umana che lo ha portato a dedicarsi intensamente alla lotta contro il virus. Ha realizzato la prima Area Covid dell'Ospedale di Codogno e, oggi, prosegue nel miglioramento dei servizi offerti dall'Ospedale.

- **La Fondazione Arché Onlus**

Per l'impegno quotidiano dedicato ai bambini più fragili e alle loro famiglie. In coordinamento con il personale sanitario di molte ASST lombarde ha offerto servizi di accoglienza e cura a moltissimi malati presi in cura dalle strutture e garantisce sempre un aiuto concreto per migliorare la loro condizione di difficoltà.

- **Associazione Fabio Sassi Onlus**

Per aver dato vita al progetto «Il Nespolo», una vera e propria dimora dove il paziente terminale è assistito da uno staff sanitario, volontari e un assistente spirituale che mettono al centro del loro agire la persona e la sua dignità, per far sì che l'ospite viva dignitosamente ogni prezioso momento sino alla conclusione del proprio percorso. Durante l'emergenza COVID ha profuso il massimo sforzo confermando il suo ruolo centrale per il territorio.

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 - I Provvedimento organizzativo - XI legislatura.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

Visto l'art. 4 punto 7 del regolamento per l'attribuzione del «Premio Rosa Camuna» approvato con deliberazione del 21 dicembre 2021 n. 5744, che prevede che i premi siano conferiti con provvedimento del Presidente della Regione.

DECRETA

1. di conferire il Premio «Rosa Camuna» 2022 ai soggetti indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di conferire il «Premio Speciale del Presidente» a GUIDO BERTOLASO e DON LUIGI GIUSSANI per le motivazioni sopra riportate;

3. di conferire ulteriori premi speciali e menzioni a MATTEO CUNSOLO, CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA (CISOM) RAGGRUPPAMENTO LOMBARDIA, NINO STOCCHETTI, RTL 102.5, MATILDE GIOLI, REMO MORZENTI PELLEGRINI, CARMEN ISABEL FERNANDEZ REVELES, A.C. MILAN, FABIO PERRONE, FAMIGLIA BESCHI, MARZIA MIGLIERINA, MATTIA MURATORE, CESARINA DEL VECCHIO, FRANCESCO TURSI, LA FONDAZIONE Arché ONLUS, ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS, e alla memoria a UGO TORGNAZZI, MARIO LODI, ROSANGELA GIUSEPPINA MORANA e MAURIZIO CASIRAGHI per le motivazioni sopra riportate;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e procedere a darne la più ampia diffusione.

Il presidente  
Attilio Fontana

**PREMI ROSA CAMUNA 2022**  
**PREMI SPECIALI DEL PRESIDENTE**

**GUIDO BERTOLASO**

**Premio speciale gestione emergenza pandemica**

Come Coordinatore della Campagna vaccinale anti Covidi-19 in Lombardia ha raggiunto risultati eccezionali con oltre 23 milioni di dosi somministrate. Ha dimostrato, anche in questa emergenza, le sue grandi doti organizzative, una eccezionale capacità di coordinamento di risorse e mezzi, e ha saputo infondere fiducia, responsabilizzare e motivare i molti professionisti, volontari e cittadini che hanno reso possibile questi straordinari risultati. Lo ringraziamo profondamente per il suo lavoro e il suo impegno-

**DON LUIGI GIUSSANI**

**Premio Speciale alla memoria**

LUIGI GIUSSANI (Servo di Dio) nasce a Desio il 15 ottobre 1922 e muore a Milano il 22 febbraio 2005. Il giovane Giussani compie i suoi studi presso la Facoltà teologica di Venegono, nella quale insegna per alcuni anni. Ordinato sacerdote nel 1945, a partire dal 1954 insegna nel Liceo Berchet di Milano. Dal 1964 al 1990 è professore di Introduzione alla Teologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dalla metà degli anni Cinquanta dà vita al movimento di Comunione e Liberazione, che dalla Lombardia si diffonde in Italia e in circa novanta Paesi del mondo. Figlio della più autentica tradizione ambrosiana, don Giussani ha speso tutta la vita per accompagnare le persone a fare un cammino umano. Ha educato la ragione e la libertà di intere generazioni di giovani e adulti a scoprire una fede ragionevole, utile per affrontare le problematiche dell'esistenza quotidiana. Il suo impeto di vita ha trascinato tanti a vivere il cristianesimo come un'esperienza all'altezza dei desideri del cuore. La sua fedeltà alla Chiesa e ai Papi andava di pari passo con una apertura senza confini a tutto e a tutti. Animato da un amore alla verità che è presente, fosse anche per un frammento, in chiunque, ha guardato con simpatia profonda ogni sincero tentativo umano. Il contributo che ha dato alla crescita della persona come protagonista di popolo e di storia continua a dare frutti in coloro che ne raccolgono l'eredità, facendo proprio il suo stesso desiderio di non vivere inutilmente in questo cambiamento d'epoca.

## **PREMI SPECIALI**

### **A.C. MILAN**

#### **Premio Speciale Sport**

Fondata nel 1899 è la più antica società calcistica di Milano: ha conquistato nella sua storia un altissimo numero di vittorie fra titoli internazionali, Coppe dei Campioni/EUEFA, Champion League, Coppe delle Coppe e Super Coppe Europee. I suoi giocatori ci regalano da sempre un gioco spettacolare, fatto di sportività, tenacia e una passione che emoziona ogni volta tifosi e avversari. Per la diciannovesima volta ha fatto sognare i suoi tifosi con uno dei risultati più alti di sempre nella storia della squadra: un successo eccezionale e meritato da giocatori, allenatore e i dirigenti che il pubblico ha acclamato. Festeggiamo ancora una volta i Campioni d'Italia e li ringraziamo con un grande augurio di tanti prossimi successi e vittorie.

### **MARIO LODI**

#### **Premio Speciale alla memoria**

E' stato pedagogista di grande importanza e rilievo internazionale e ha segnato la scuola italiana, straordinario maestro capace di mettere al centro i bambini, di riconoscerne i diritti e valorizzarne la cultura. E' stato autore di testi pedagogici ancora oggi letti e adottati nelle università, di narrativa per adulti e bambini, considerati dei classici della letteratura per l'infanzia. Dopo l'esperienza scolastica ha fondato la Casa delle Arti e del Gioco a Drizzona, realizzato il giornale A&B, laboratori per scuole e formazione per insegnanti e per educatori. Ha riscritto la Costituzione con un linguaggio per bambini convinto che sia la bussola del nostro vivere sociale. I suoi insegnamenti di vita sopravvivono alla sua scomparsa e ci guidano ancora nella quotidianità e nelle nostre esperienze, stimolando domande e voglia di ricerca.

### **UGO TOGNAZZI**

#### **Premio Speciale alla memoria**

Un protagonista assoluto della storia del cinema italiano e un grande artista del dopoguerra. Con la sua interpretazione ha caratterizzato personaggi comici e drammatici con dettagli unici e personali facendoli diventare indimenticabili nei nostri ricordi. Sapeva interpretare magnificamente l'umanità, con i suoi vizi e le sue virtù. Lo abbiamo amato come attore, regista e sceneggiatore raffinato e soprattutto come uomo di profondi sentimenti e grandi passioni: il suo carattere generoso e la sua personalità esuberante emergeva dalle interviste e dai racconti di chi lo ha conosciuto da vicino, sul palco, in cucina, fra amici o in famiglia. Al suo talento, che resterà unico e ineguagliato, e alla sua vita di successi e di passioni!

**MATTEO CUNSOLO****Premio Speciale solidarietà al popolo ucraino**

Con il suo “Pane per la Pace” ha portato un messaggio di fratellanza e vicinanza al popolo ucraino. Con il suo gesto originale e generoso ci ha fatto comprendere che ognuno di noi può contribuire per le proprie possibilità e offrire il proprio aiuto per alleviare le sofferenze di chi è più in difficoltà.

**CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL’ORDINE DI MALTA (CISOM)  
RAGGRUPPAMENTO LOMBARDIA****Premio speciale gestione emergenza pandemica**

Per la preziosa attività svolta nella nostra Regione presso i campi della Protezione Civile e in collaborazione con le strutture di soccorso sanitario, a sostegno delle fasce più deboli ed emarginate della popolazione e, in particolare, per il supporto garantito dai suoi oltre 500 volontari e operatori durante l'emergenza sanitaria e nella successiva campagna vaccinale. Il Corpo Italiano di Soccorso è un supporto fondamentale per la Regione Lombardia e per il sistema sanitario del territorio e oggi lo ringraziamo anche per l'impegno che dimostra sul fronte del conflitto in Ucraina.

**NINO STOCCHETTI****Premio speciale gestione emergenza pandemica**

Medico e chirurgo di fama internazionale. La sua passione professionale lo ha portato a studi e ricerche scientifiche d'avanguardia in particolare in materia di trattamento del danno cerebrale acuto. Dal 2002 dirige con successo l'Unità semplice Terapia Intensiva Neuroscienze Dell'Ospedale Maggiore di Milano. Per fronteggiare l'emergenza coronavirus durante il momento più drammatico della pandemia non ha esitato ad accogliere la complessa sfida di realizzare un nuovo Ospedale negli spazi della Fiera di Milano che ha permesso cure altamente specialistiche per moltissimi malati, garantendo una costante collaborazione con le strutture sanitarie di tutta la regione per effettuare prima i tamponi e poi per sostenere la campagna vaccinale. Al Professor Nino Stocchetti va la nostra più sentita e profonda riconoscenza

**RTL 102.5****Premio speciale intrattenimento e informazione**

La prima radio libera della Lombardia

Ha aperto le porte ad un autentico fenomeno culturale: ha dato voce ai giovani e ai dibattiti, insieme ad una diversificata offerta musicale e di intrattenimento. Con spirito sempre innovativo e creativo, RTL dal 1975 è la colonna sonora delle nostre giornate che ci fa sorridere, rilassare, e spesso anche riflettere. I conduttori, familiari e amati dal grande pubblico, sanno comunicare con leggerezza e simpatia anche messaggi importanti e a loro va ~~anche~~ oggi il nostro ringraziamento anche per aver dedicato quotidiani approfondimenti all'emergenza sanitaria e a quanto accade nel mondo.

## **MATILDE GIOLI**

### **Premio speciale arte, spettacolo e cultura**

Il suo ruolo nella serie Doc è quello di un medico che affronta la pandemia al suo insorgere: l'ha interpretato in modo empatico, realistico, raccontando ciò che succede davvero negli ospedali e facendoci vivere tutti i sentimenti contrastanti provati in corsia dal personale sanitario e dai pazienti. Attraverso il suo personaggio ci ha trasmesso un sentimento di fiducia e rispetto verso i tanti medici che lavorano sempre in emergenza con un impegno straordinario e compiendo azioni eroiche. Le auguriamo una lunga carriera di successi!

## **REMO MORZENTI PELLEGRINI**

### **Premio Speciale educazione, impegno civico, formazione**

Negli anni del suo Rettorato l'Università degli Studi di Bergamo si è evoluta in maniera significativa, ampliando l'offerta di formazione, l'attività didattica e di ricerca ed ottenendo riconoscimenti unanimi confermati dal progressivo aumento del numero di iscritti e laureati. Durante la pandemia ha sostenuto i suoi studenti con grande coraggio e l'Università è diventata un simbolo della resilienza del territorio di Bergamo e dei suoi cittadini. Ha rappresentato il Comitato Regionale di Coordinamento dei Rettori delle Università della Lombardia ed è stato un interlocutore fondamentale per la definizione delle politiche regionali di sviluppo del territorio apportando al confronto un punto di vista sempre innovativo, lungimirante e concreto. Lo ringraziamo per il suo lavoro appassionato, la sua professionalità e lo straordinario impegno dedicato alla diffusione di cultura e sapere, veicoli fondamentali per il progresso dell'umanità.

## **CARMEN ISABEL FERNANDEZ REVELES**

### **Presidente dell'Associazione per l'EMDR in Italia**

#### **Premio Speciale Solidarietà sociale**

Dal 1999, attraverso il metodo *EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing*, affronta il trattamento di complesse psicopatologie e problemi legati ad eventi traumatici ed emotivamente stressanti. Con i suoi oltre 3500 psicoterapeuti si è specializzata nel campo dello stress e nella cura di vittime di traumi e disastri collettivi, operando con successo in ambito pubblico, privato, unitamente alle forze dell'Ordine, intervenendo spesso in aiuto dei paesi più vulnerabili con interventi umanitari. Il contributo dell'Associazione è stato particolarmente importante per la Regione Lombardia: nell'ambito della pandemia da Covid 19, con oltre 250 interventi psicologici, in collaborazione anche con ATS e ASST del territorio, ha offerto sostegno ai nostri cittadini, per affrontare e convivere con una situazione di grave crisi sanitaria, psicologica e umana.

## MENZIONI

### FABIO PERRONE

Professore, ricercatore e musicologo di vasta esperienza. Grazie alla sua preziosa collaborazione con le istituzioni è stato possibile realizzare il primo "Censimento nazionale delle collezioni di strumenti musicali", un progetto di ricerca minuzioso che promuove e valorizza un immenso patrimonio di storia e cultura musicale fino ad oggi poco conosciuto e di difficile fruizione. Con grande generosità e passione per l'arte e la musica ha effettuato opere di restauro gratuito e importanti donazioni di strumenti musicali di pregio. Lo ringraziamo per i suoi studi e lo straordinario lavoro che dedica quotidianamente alla divulgazione della nostra cultura e delle nostre arti.

### ROSANGELA GIUSEPPINA MORANA

#### alla memoria

E' stata apprezzata e stimata in tutte le sedi lavorative presso cui ha esercitato la sua straordinaria professionalità e dove ha ricoperto sempre ruoli di alta responsabilità. Per la Regione Lombardia il suo contributo è stato fondamentale nella gestione dei fondi europei per lo sviluppo regionale e per il forte impegno con cui ha promosso la collaborazione fra imprese e istituzioni. La sua azione è stata sempre guidata da grande onestà intellettuale e lungimiranza. Una persona stimata e amata professionalmente e umanamente. Con grande rimpianto la ringraziamo e la salutiamo ancora una volta.

### FAMIGLIA BESCHI

Per aver trovato nell'amore e nella generosità la determinazione necessaria per riuscire a ottenere l'affido delle loro bambine affette da problemi di salute e provenienti da paesi stranieri. Mario e Mora hanno attraversato complessi adempimenti e fatto fronte con serietà e serenità alle diverse istanze per poter costruire una famiglia di cui oggi fanno parte anche Daria, Benedetta e Chiara. Hanno superato problemi lavorativi ed economici; le loro traversie ci impegnano in una doverosa riflessione sulle problematiche legate al procedimento di adozione e a loro va la nostra più profonda ammirazione.

### MARZIA MIGLIERINA

Per l'impegno professionale e l'umanità dimostrati nel farsi carico del FONDO GRIFFINI – MIGLIERINA, attraverso cui, dal 1994, si assegnano borse di studio a medici specializzandi in Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia e si offrono opportunità di studio all'estero che hanno permesso a moltissimi giovani medici di specializzarsi in tutto il mondo. Con il suo lavoro, Marzia ha dimostrato la straordinaria capacità di trarre da una tragedia personale la forza per migliorare la vita della comunità.

### MATTIA MURATORE

Un grande campione del Powerchair Hockey: Capitano e Presidente degli Sharks Monza ha portato la squadra alla vittoria del Campionato del Mondo nel 2018. Combatte le sue partite sportive insieme a quelle contro la malattia dell'osteogenesi imperfetta con cui convive dalla nascita. Con coraggio e passione ci ha voluto raccontare la sua storia nel

libro “Sono nato così ma non ditelo in giro”. Un vero vincitore e un esempio sul campo e nella vita

**MAURIZIO CASIRAGHI**  
**alla memoria**

Per aver dedicato la sua vita e la sua professione alla cura medica e all’assistenza del prossimo. E’ stato una figura di riferimento per la sua comunità, la Città di Cantù, e ha trovato tempo e mezzi per aiutare i malati delle zone più povere del mondo, sostenendo a proprie spese le cure negli ospedali di questi paesi. Lo ricordiamo e ringraziamo ancora una volta per la sua straordinaria umanità e generosità

**CESARINA DEL VECCHIO**

Per l’impegno solidale dimostrato realizzando progetti e iniziative di assistenza socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica o intellettiva. Nelle strutture coordinate dalla Fondazione Renato Piatti, con la collaborazione di medici e volontari altamente qualificati, raggiunge un vasto numero di pazienti, offrendo servizi concreti e un supporto medico e psicologico fondamentale per la riabilitazione del malato.

**FRANCESCO TURSI**

Ha vissuto in prima linea l’emergenza pandemica coordinando il reparto di Pneumologia a Codogno, in qualità di medico responsabile del servizio; un’esperienza professionale e umana che lo ha portato a dedicarsi intensamente alla lotta contro il virus. Ha realizzato la prima Area Covid dell’Ospedale di Codogno e, oggi, prosegue nel miglioramento dei servizi offerti dall’Ospedale. E’ certamente uno dei simboli di resilienza per tutto il personale e a Lui va tutta la nostra profonda gratitudine e riconoscenza.

**LA FONDAZIONE Arché ONLUS**

Per l’impegno quotidiano dedicato ai bambini più fragili e alle loro famiglie. In coordinamento con il personale sanitario di molte ASST lombarde ha offerto servizi di accoglienza e cura a moltissimi malati presi in cura dalle strutture e garantisce sempre un aiuto concreto per migliorare la loro condizione di difficoltà.

**ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS**

Per aver dato vita al progetto “Il Nespolo”, una vera e propria dimora dove il paziente terminale è assistito da uno staff sanitario, volontari e un assistente spirituale che mettono al centro del loro agire la persona e la sua dignità, per far sì che l’ospite viva dignitosamente ogni prezioso momento sino alla conclusione del proprio percorso. Durante l’emergenza COVID ha profuso il massimo sforzo confermando il suo ruolo centrale per il territorio.

## **PREMI ROSA CAMUNA 2022**

### **PREMI**

#### **CESARE CAVALLERI**

Giornalista, scrittore e direttore storico di ARES e Studi Cattolici: dagli anni '60 approfondisce e affronta temi di cultura, attualità e questioni legate alle fasce giovanili della popolazione, con una visione di grande apertura e capacità di comprensione dei fenomeni del cambiamento della società. I suoi scritti, in particolare dedicati alla cultura cattolica e alla sua moderna interpretazione, ci fanno riflettere e comprendere che il sapere è un valore imprescindibile per l'individuo e uno strumento indispensabile per interpretare il presente e progettare la nostra esistenza, comprendere le nostre azioni e le loro conseguenze.

#### **DON BASSANO PIROVANO**

Per aver dato aiuto e speranza a tante persone in difficoltà e colpite da malattia. Con l'Opera Don Guanella si è dedicato completamente alla fondazione di una comunità per tossicodipendenti e alla apertura nel 1987 della struttura TETTO FRATERO. Lo ringraziamo e ammiriamo per aver vissuto tutta la sua vita al fianco di anziani, famiglie in difficoltà e malati cercando di rendere più dignitosa l'esistenza di chi deve lottare ogni giorno contro le avversità.

#### **GIACOMO AGOSTINI**

Un grande campione del motociclismo italiano e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. Le sue gare hanno fatto vivere agli appassionati emozioni fortissime e i suoi successi mondiali sono stati esaltanti per il suo vasto pubblico di sportivi e non. Lo abbiamo conosciuto per le sue capacità atletiche, e anche per la sua simpatia, la sua umanità e levatura morale. Con orgoglio lo ringraziamo per aver rappresentato nel mondo la Lombardia e tutti gli Italiani.

#### **ROBERTO BRUSATI**

Per il suo impegno medico e scientifico riconosciuto a livello internazionale. In collaborazione con la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha realizzato presso ASST Santi Paolo e Carlo la prima SMILE HOUSE in Italia, dedicata ai bimbi affetti da labiopalatoschisi, che rappresenta un progetto d'eccellenza per la sanità lombarda. Con oltre 1400 interventi chirurgici e 37.000 consulenze multidisciplinari il progetto ha ridato altrettanti sorrisi e speranze ai piccoli pazienti e alle loro famiglie: un risultato d'eccellenza per la sanità lombarda e, soprattutto, un progetto di grande umanità.

### **ETTORE PRANDINI**

Rappresenta il comparto agricolo lombardo e nazionale con riconosciute competenza e passione ed è oggi un interlocutore imprescindibile nella definizione delle politiche di governo di questo settore. Il suo impegno a favore degli agricoltori, della difesa del lavoro e della qualità dei prodotti contro la contraffazione e la concorrenza sleale è apprezzato dalle migliaia di associati che rappresenta in qualità di Presidente di Coldiretti e la sua visione è costantemente rivolta al futuro e alla ricerca di soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile della nostra economia e del nostro territorio.

Lo ringraziamo per il suo impegno appassionato e concreto e gli auguriamo buon lavoro!

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 23 maggio 2022 - n. XI/6421

**Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Fondo per la copertura dei residui perenti - 1° provvedimento**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009», e in particolare l'art. 60 relativo all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione per la copertura della reiscrizione dei residui perenti;

Visti l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 12/12 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali in applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», a decorrere dal 1° gennaio 2013 le risorse stanziare sui capitoli a bilancio destinati alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili ma sono oggetto di prelievo e sono riallocabili sui capitoli di provenienza oppure sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del piano dei conti;

Rilevato, inoltre, che il d.lgs. 118/11 prevede all'art. 51:

- comma 2, lett. g) che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta;
- comma 6, lett. e) che possono essere approvati dopo il 30 novembre i prelievi per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

Richiamato l'art. 50 della legge regionale 34/78 che ai commi 7 e 8 dispone:

«7. Nel caso in cui vengano revocati o annullati gli impegni corrispondenti a residui perenti ed originariamente assunti su stanziamenti a destinazione vincolata, le somme corrispondenti sono riscritte, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, nelle unità previsionali di base di spesa contenenti i capitoli dove originariamente erano stati assunti i relativi impegni;

8. La copertura finanziaria delle spese di cui al comma 7 è assicurata mediante prelevamento dai fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati previsti dall'articolo 71 della presente legge»;

Richiamata la comunicazione di economia 280 del 4 aprile 2022 di:

- euro 31.930,98 - impegno perente 9980/2006,
- euro 167.815,37 - impegno perente 9985/2006,

a valere sul capitolo vincolato 14.02.203.5447 «Interventi regionali per gli incentivi alle imprese - imprese commerciali»;

Visto il decreto n. 6752 del 17 maggio 2022 con cui sono stati riscritti sui fondi perenti in capitale vincolato euro 199.746,35 di avanzo vincolato corrispondente alle economie su perenti di cui alla comunicazione sopra citata;

Considerato quindi che, a seguito delle economie su impegni perenti, occorre procedere al prelievo dal capitolo 20.01.205.2799 «Residui perenti di spese in conto capitale vincolate» ai sensi dell'art. 50, c. 8 della legge regionale 34/78, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale del 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Vista la d.g.r. n. 5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, nonché al documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato A che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

### **Stato di previsione delle spese:**

**20.01 Fondo di riserva**

**205 Altre spese in conto capitale**

2799 RESIDUI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 199.746.35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**203 Contributo agli investimenti**

5447 INTERVENTI REGIONALI PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE - IMPRESE COMMERCIALI

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 199.746.35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**D.g.r. 31 maggio 2022 - n. XI/6430**  
**Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Prelievo dal**  
**fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 9°**  
**provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori**  
**bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti»- programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l'art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori bilancio le sentenze esecutive;

Richiamato inoltre l'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall'art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Vista la nota Protocollo A1.2022.0364056 del 17 maggio 2022 con la quale la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede:

- il prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente dell'importo di 8.273,43 euro, arrotondato come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere al rimborso di spese di giudizio relative alle sentenze:
  - n. 2330/2022 del Tribunale di Milano,
  - n. 1039/2021 del TAR,
  - n. 2712/2021 del TAR,
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Vista la legge regionale del 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Vista la d.g.r.n. 5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del

bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

Visto il decreto del segretario generale n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»; isti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi alle sentenze:

- n. 2330/2022 del Tribunale di Milano,
- n. 1039/2021 del TAR,
- n. 2712/2021 del TAR;

3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la variazione di bilancio di cui al punto 1;

4. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge n. 289/2002;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

### Stato di previsione delle spese:

**20.03                    Altri fondi**

**110                      Altre spese correnti**

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 8.274,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**1.11                    Altri servizi generali**

**110                      Altre spese correnti**

13823 SPESE DI GIUDIZIO

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 8.274,00	€ 8.274,00	€ 0,00	€ 0,00

### **VARIAZIONI DEL FONDO CASSA**

**20.01                    Fondo di riserva**

**110                      Altre spese correnti**

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 8.274,00	€ 0,00	€ 0,00

**D.g.r. 31 maggio 2022 - n. XI/6443**  
**Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l.r. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33» che stabilisce che la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali, avvalendosi della collaborazione degli enti locali e dei soggetti del terzo settore e ne definisce i requisiti minimi per l'esercizio;
- il d.lgs. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» che individua le qualifiche del personale dei servizi educativi per l'infanzia e che demanda alle Regioni la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia;
- la l. 205/2017 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» che, dal comma 594 al comma 600, definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, del pedagogo e dell'educatore professionale socio sanitario indicandone gli ambiti di attività, le classi di laurea abilitanti e le condizioni transitorie che consentono di acquisire la qualifica;
- la Circolare ministeriale n. 14176 del 08 agosto 2018 «Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia»;

Richiamate:

- la d.c.r. IV/871 del 23 dicembre 1987 «Piano socio assistenziale regionale 88-90»;
- la d.g.r. n. 20588/2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;
- la d.g.r. n. 20762/2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»;
- la d.g.r. n. 20763/2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili»;
- la d.g.r. n. 7433/2008 «Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili»»;
- la d.g.r. n. 11496/2010 «Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale «Centro Ricreativo Diurno per minori»»;
- la d.g.r. n. 2929/2020 «Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni»;
- la d.g.r. n. 2857/2020 «Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà. Determinazioni»;
- la nota J2.2021.0087820 del 17 giugno 2021 «Prime indicazioni/chiarimenti in ordine all'applicazione dei requisiti di esercizio di cui alla d.g.r. n. 2857/2020»;

Richiamata la Circolare ministeriale n. 14176/2018 che dispone, tra l'altro, che l'attivazione dei corsi di laurea L19 ad indirizzo specifico e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria dovrà avvenire nell'anno accademico 2019/2020 riconoscendo, nel frattempo, ai fini dell'accesso alla professione:

- i titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale;
- i titoli conseguiti all'interno della classe L19 pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al d.m. n. 378/2018;
- i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione;

Dato atto che per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia:

- i corsi di laurea attivati negli Atenei lombardi a partire dall'anno accademico 2019/2020, consentiranno di poter disporre del personale in possesso dei titoli previsti dal d.lgs. 65/2017 non prima della conclusione dell'anno accademico 2021/2022;
  - occorre evitare che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla loro qualità, anche nel caso della formazione degli elenchi del personale per le sostituzioni (elenchi di «messa a disposizione»);
  - è necessario garantire il soddisfacimento degli standard di personale previsti dalle disposizioni regionali mantenendo un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio educativo delle famiglie;
- Dato atto che per quanto riguarda le unità d'offerta sociale per minori e per persone con disabilità:
- è stato segnalata, da parte degli enti gestori, la grave difficoltà nel reperire personale con le qualifiche previste dalle norme vigenti;
  - occorre garantire un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio educativo dei fruitori dei medesimi;
  - occorre altresì evitare che la carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla loro qualità, anche in considerazione delle necessarie sostituzioni in caso di assenza motivata del personale in servizio;
  - è necessario garantire i requisiti di esercizio all'interno delle unità d'offerta sociale residenziali e semi residenziali afferenti all'area minori e disabilità, con particolare riferimento allo standard di personale previsto dalle diverse delibere regionali di settore;

Considerato che tale problematica, con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, è stata segnalata all'Ufficio Scolastico Regionale con nota Prof. J2.2022.0013544 del 26 maggio 2022;

Preso atto dell'Allegato A «Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che fornisce specifici indirizzi volti a favorire il superamento delle criticità sopra evidenziate offrendo un quadro di riferimento aggiornato in relazione ai titoli e alle figure professionali che definiscono l'operatore socio educativo nei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e nelle unità d'offerta sociale per minori e per persone con disabilità;

Dato atto che la proposta in data 18 maggio 2022 è stata illustrata e condivisa con le rappresentanze degli enti gestori e delle associazioni maggiormente rappresentative in ambito della tutela minori e della disabilità e che in data 23 maggio 2022 è stata presentata ad ANCI Lombardia;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che fornisce specifiche indicazioni in ordine ai titoli che qualificano l'operatore socio educativo nei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e nelle unità d'offerta sociale per minori e persone con disabilità;

2. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

**Allegato A****Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale**

A fronte dell'evoluzione delle figure professionali e dei percorsi formativi curricolari, si ritiene utile, ancorché necessario, fornire un quadro di riferimento aggiornato agli enti gestori con riferimento agli operatori che possono operare in campo socioeducativo nelle unità d'offerta sociale. Le indicazioni contenute nel documento aggiornano e superano le precisazioni fornite in precedenza.

Si precisa che, con riferimento alla nota J2.2021.0087820 del 17/06/2021 "Prime indicazioni/chiarimenti in ordine all'applicazione dei requisiti di esercizio di cui alla dgr n. 2857/2020", continuano ad avere un valore esplicativo le risposte ai quesiti dal n. 4 al n. 20 compresi.

**UNITÀ D'OFFERTA PER LA PRIMA INFANZIA (dgr n. 2929/2020 e dgr n. 20588/2005)**

Con riferimento ai titoli di studio per l'accesso ai posti di operatore socioeducativo nei servizi per la prima infanzia (asili nido, micronidi e centri prima infanzia) si precisa quanto segue.

Come noto, il D. Lgs. 65 /2017 (pubblicazione Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 112 del 16 maggio 2017) stabilisce:

- all'art. 4 la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della:
  - Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
  - Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
- all'art. 14 comma 3 che:
  - la nuova disciplina si applica per gli accessi alla professione dall'anno scolastico 2019/20 con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
  - continuano ad avere validità i titoli riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (31 maggio 2017).

La Circolare ministeriale n. 14176 del 08/08/2018 – "Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia", accompagna con specifiche informazioni, il passaggio tra il precedente regime – titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017.

La stessa Circolare ministeriale specifica che, a riguardo, sono pervenuti quesiti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in merito alla posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea L19 e Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 e

che, considerato che la disciplina transitoria delineata dall'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 65/2017, presenta un vuoto temporale è stato richiesto un parere all'Ufficio Legislativo del MIUR che si è espresso il 1° agosto 2018 nei seguenti termini:

- la disciplina transitoria delineata nell'art. 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello di Laurea ad indirizzo specifico, e pertanto non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017);
- l'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della laurea L19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione;
- tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all'educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale.

La circolare dispone quindi che, fino all'attivazione dei corsi di laurea L19 ad indirizzo specifico di cui alla tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria (che dovrà avvenire nell'anno accademico 2019/2020) continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione:

- i titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale;
- i titoli conseguiti all'interno della classe L19 pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018;
- i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione.

Preso atto che:

- i corsi di laurea attivati negli Atenei lombardi a partire dall'anno accademico 2019/2020, consentiranno di poter disporre del personale in possesso dei titoli previsti dal D. Lgs. 65/2017 non prima della conclusione dell'anno accademico 2021/2022;
- è necessario garantire il soddisfacimento da parte dei servizi educativi per la prima infanzia degli standard di personale previsti dalle disposizioni regionali e di garantire altresì un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio educativo delle famiglie;
- è fondamentale evitare che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla loro qualità, anche nel caso della formazione degli elenchi del personale per le sostituzioni (elenchi di "messa a disposizione");

si ritiene che, per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, possono continuare ad essere riconosciuti validi per l'esercizio del ruolo di operatore socio

educativo in Asili Nido, Micronidi, Centri Prima Infanzia, anche i titoli indicati dalla normativa regionale vigente (dgr n. 2929/2020 e dgr n. 20588/2005) acquisiti entro la data di pubblicazione del presente provvedimento e comunque non oltre la conclusione dell'anno scolastico/accademico 2021/22.

Il personale socio educativo operante nei servizi per la prima infanzia (Asili Nido – Micronidi-Centri Prima Infanzia) dovrà quindi essere in possesso dei seguenti titoli di studio a partire dall'anno educativo 2022/23:

- Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Rimangono validi ai fini dell'esercizio del ruolo di operatore socio educativo nei Servizi per la prima infanzia (Asili Nido – Micronidi – Centri Prima Infanzia) i titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento italiano, di seguito elencati, se conseguiti entro l'anno scolastico/accademico 2021/22:

- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- vigilatrice di infanzia;
- puericultrice;
- diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
- Laurea in scienze dell'educazione o della formazione classe L19;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

Per i Nidi Famiglia si conferma quanto previsto dalla l.r. 23/1999 e dalla dgr n. 20588/2005 prevedendo la possibilità che possa essere utilizzato il personale con le qualifiche sopraindicate.

**UNITÀ D'OFFERTA SOCIALE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI E PERSONE CON DISABILITÀ (dgr n. 20762/2005, dgr n. 2857/2020, dgr n. 20763/2005, dgr n. 7433/2008, dgr n. 11496/2010, PSA1988/90 – d.c.r. n. IV/871 del 1987)**

Considerata:

- la necessità di garantire il soddisfacimento dei requisiti di esercizio da parte delle unità d'offerta sociale residenziali e semi residenziali afferenti all'area minori e disabilità, con particolare riferimento allo standard di personale previsto dalle diverse delibere regionali di settore ed al fine di garantire altresì

un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio educativo dei fruitori dei medesimi,

- che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla qualità dei servizi stessi, anche in considerazione delle necessarie sostituzioni in caso di assenza motivata del personale in servizio

si conferma innanzitutto che possono operare nelle unità d'offerta sociale le tipologie di operatori individuate nelle delibere di riferimento che definiscono i requisiti di esercizio per ogni singola unità d'offerta.

In considerazione dell'evoluzione della normativa di settore relativa alla definizione della figura dell'educatore professionale e dei relativi curricula formativi, fermo restando quanto già espressamente previsto nei singoli provvedimenti regionali, si precisa che il requisito di esercizio relativo al personale socioeducativo è da ritenersi soddisfatto attraverso il possesso dei seguenti titoli riconosciuti dall'ordinamento italiano:

- diploma di laurea triennale L19 (educatore professionale socio-pedagogico);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
- diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989;
- diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale socio-sanitario), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (comma 596 della L 205/2017), dalla L. 3 del 2018 e dal D.M. 13 marzo 2018. Il D.M. n. 520/1998 individua, infatti, la figura professionale dell'educatore professionale quale operatore sociale e sanitario e prevede che lo stesso svolga la propria attività professionale all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socioeducative;
- diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di pedagogo;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 - Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88;
- Laurea Servizio Sociale L39.

A completamento si ricorda che, ai sensi del comma 599 della L. 205/2017, possono continuare a svolgere l'attività di educatore, coloro che, alla data di entrata in vigore della L 205/2017, avevano svolto detta attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora le procedure di selezione non abbiano condotto all'individuazione di personale socioeducativo in possesso delle caratteristiche sopra specificate, il soggetto gestore, entro il 31/12/2023, motivando adeguatamente la propria scelta, potrà completare il fabbisogno di personale educativo assumendo quale operatore socio-educativo anche chi è in possesso di:

- diploma professionale/istruzione di grado superiore (almeno quadriennale) con comprovata esperienza di almeno 3 anni in ambito socio-educativo ed esperienza specifica in area minori o disabili. Dovrà essere garantita la partecipazione ad iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore annuali.

In ogni caso, il personale educativo nelle unità d'offerta in oggetto non potrà essere costituito unicamente da operatori in possesso delle caratteristiche sopracitate e le procedure di assunzione di tali operatori saranno oggetto di specifica verifica in sede di Vigilanza da parte delle ATS.

Resta inteso che, il personale in servizio alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento con regolare contratto CCNL nel quale è specificato il profilo di operatore socio educativo/educatore presso soggetti gestori di unità d'offerta sociale afferenti alle aree minori e disabili normate da delibere di Regione Lombardia, che non ha acquisito i titoli di studio sopra elencati né quanto riferito all'art. 1 della Legge n. 205/17 ai commi da 595 a 598, può continuare ad esercitare il ruolo di operatore socio educativo in continuità con il medesimo soggetto gestore.

### **Altre figure professionali o specialistiche**

Possono concorrere al soddisfacimento del requisito d'esercizio "rapporto operatore socio educativo:utenti", specifico per le diverse DGR di riferimento per le unità d'offerta sociale per minori e per persone con disabilità, anche altre figure professionali o specialistiche coinvolte nella realizzazione di specifiche attività o progetti previsti all'interno della Carta dei Servizi esclusivamente e limitatamente nei giorni e nelle ore necessarie per lo svolgimento di tali attività.

In nessun caso tali figure professionali o specialistiche (ad esempio maestri d'arte, artigiani, esperti in campo artistico o sportivo/attività motorie, figure laureate per il supporto allo studio etc) possono sostituire il personale educativo o svolgere attività di tipo socio educativo.

Esempio: in una comunità educativa, se sono presenti 5 utenti con un maestro d'arte, si ritiene soddisfatto il requisito "operatore socio educativo:utenti" limitatamente al tempo dedicato al laboratorio. Se nella comunità educativa sono invece presenti 10 utenti, il requisito "operatore socio educativo:utenti" è soddisfatto con la presenza di 1 operatore socio educativo e 1 maestro d'arte, quest'ultimo relativamente al tempo dedicato al laboratorio.

### **Specifiche per i Centri Socio Educativi e per i Centri di Aggregazione Giovanile**

Per i Centri Socio Educativi è possibile assumere anche maestri d'arte, artigiani, ecc. purché abbiano una comprovata esperienza triennale nel settore unitamente ad esperienza specifica con utenza con disabilità. In alternativa all'esperienza

specificata è richiesta la partecipazione ad iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore annuali.

Per i Centri di Aggregazione Giovanile, richiamata la normativa di riferimento (PSA1988/90 – d.c.r. n. IV/871 del 1987) che prevede tra gli standard di personale la figura dell'“educatore”, si precisa che tale figura, alla luce delle normative nazionali e regionali intervenute negli anni, è riferibile ai titoli individuati per l'operatore socio educativo e che è sempre possibile, come sopra specificato, affiancare altre figure professionali o specialistiche che concorrono al soddisfacimento dello standard di personale previsto.

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

**D.g.r. 31 maggio 2022 - n.XI/6444  
Programma P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) - Anno 2022: implementazione del programma, in attuazione del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che indica, tra le finalità perseguite, quella di promuovere le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori privi delle cure dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;
- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» che all'art. 1 prevede che la Regione adotti ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere ed individua, tra i compiti della Regione, quello di assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», in cui all'art. 4 si prevede di sostenere la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali nonché di tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non sia possibile, sostenere l'affido e l'adozione;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e in particolare l'articolo 8, comma 1 che prevede l'attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la d.g.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS) che, al capitolo «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», prevede lo sviluppo di interventi per la tutela dei minori, contrasto alla povertà infantile e contrasto al disagio giovanile;

Richiamata altresì la d.g.r. 15 febbraio 2016, n. 4821 che approva le «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia»;

Preso atto che, in data 29 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le città «riservatarie» di Torino, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano hanno avviato il Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), la cui assistenza tecnica è fornita dall'Università degli Studi di Padova;

Preso atto altresì che, a seguito degli esiti positivi del programma realizzato nelle città «riservatarie», il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato annualmente, con decreti direttoriali n. 123/2013, 162/2014, 78/2015 e 277/2016, n. 786/2017, le Linee guida per la presentazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. mediante la partecipazione degli Ambiti territoriali;

Richiamato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 26 novembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali per l'implementazione delle «Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità», approvato in Conferenza Unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 7 marzo 2019;

Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 con il quale sono state ripartite e assegnate alle Regioni le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) per il triennio 2021-2023 pari a euro 385.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023, comprensivi delle risorse per l'attuazione del Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) come definito all'art. 3 del decreto, destinando alla Regione Lombardia la somma complessiva di euro 55.534.705,06 per ciascun anno del triennio 2021-2023, comprensiva delle risorse per il programma P.I.P.P.I.;

Preso atto che il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 sopra citato, che definisce le modalità attuative del programma

ministeriale P.I.P.P.I., inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti coinvolti nello stesso, ed in particolare l'Allegato F che riporta i seguenti articoli:

- Articolo 1, nel quale viene definita per ciascuna regione la quota minima di finanziamento, che per la Lombardia risulta essere pari a 437.500,00 euro, per almeno n. 7 Ambiti territoriali finanziabili;
- Articolo 2, nel quale viene definito che le Regioni possono estendere territorialmente gli interventi e i servizi oltre il numero di ambiti di cui all'articolo 1, mediante anche accorpamenti di ambiti, mantenendo le quote minime di finanziamento;
- Articolo 4, nel quale vengono definiti i criteri di valutazione (obbligatori e ulteriori) degli ambiti territoriali da parte delle singole regioni;

Valutato che:

- l'implementazione del modello di intervento P.I.P.P.I. è coerente con i principi e le finalità espresse dalle Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia, approvate con DGR 15 febbraio 2016 n. 4821;
- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 «inclusione e coesione», Investimento 1.1 «Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione», sub-investimento 1.1.1 «Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini», sono state stanziato risorse ulteriori rispetto a quelle previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) per l'implementazione del Programma P.I.P.P.I.;

Considerato che, il richiamato Allegato F del decreto 22 ottobre 2021 prevede per la partecipazione al Programma PIPPI di:

- estendere l'implementazione del programma a nuovi territori che accedono per la prima volta al livello base;
- permettere agli Ambiti che hanno aderito alle precedenti edizioni del Programma e che hanno concluso la sperimentazione del livello base, di partecipare al livello avanzato;
- permettere l'accorpamento di ambiti afferenti al medesimo territorio con l'indicazione del capofila;

Preso atto altresì che con nota prot. n. J2.2022.0009699 del 14 aprile 2022 gli Ambiti Territoriali della Lombardia sono stati inviati a presentare la loro candidatura a partecipare al Programma P.I.P.P.I. anno 2022 sulla base di quanto previsto dal richiamato Allegato F e dai seguenti criteri di priorità:

1. Ambiti che non hanno presentato la propria candidatura per il finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
2. Ambiti che presentano progetti aggiuntivi/integrativi al Pippi PNRR e che sono legati a condizioni particolari quali: - realtà con popolazione maggiore o uguale a 180.000 abitanti; - ambiti con prevalenza di comuni montani secondo la classificazione UNCEM 1990;
3. Ambiti che hanno concluso la sperimentazione nelle precedenti edizioni (livello base) e intendono consolidarla con il livello avanzato;
4. Ambiti che non hanno mai partecipato al Programma nelle edizioni precedenti ovvero dal 2014 - 2015 al 2019 - 2021;
5. Accorpamenti di ambiti afferenti al medesimo territorio, con indicazione di un capofila;

Dato atto che sono pervenute complessivamente n. 24 candidature di cui, a seguito di verifica istruttoria, 21 presentano 1 o più criteri prioritari regionali e 3 non presentano alcun criterio prioritario;

Considerato che:

- sulla base delle candidature pervenute e delle risorse disponibili del FNPS 2021, si è reso necessario stilare una graduatoria, tenuto conto dei criteri di priorità sopracitati;
- la verifica istruttoria delle candidature presentate, agli atti della Direzione competente, ha riscontrato che 21 ambiti, oltre a rispettare i requisiti obbligatori previsti dall'Allegato F del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, si distribuiscono come segue secondo i criteri di priorità regionali: 4 ambiti rientrano nel criterio di priorità 1, 2 ambiti rientrano nel criterio di priorità 2, altri 2 hanno caratteristiche demografiche che si possono ritenere riconducibili al criterio di

priorità 2, 7 ambiti rientrano nel criterio di priorità 3, 6 ambiti rientrano nel criterio di priorità 4;

Dato atto che la quota minima di finanziamento per ciascun Ambito, a copertura del costo complessivo dell'iniziativa, è pari a euro 62.500,00 comprensiva cofinanziamento a carico di ciascun Ambito;

Considerato che le risorse per il programma P.I.P.P.I., di cui al decreto interministeriale 21 ottobre 2021, pari a euro 437.500,00, consentirebbero di finanziare n. 7 Ambiti territoriali, quale numero minimo richiesto;

Considerato, altresì, che per raggiungere il numero minimo richiesto è necessario aggiungere un ulteriore ambito rispetto ai sei che rientrano nei criteri prioritari 1 e 2 e che vi sono due ambiti che pur non rientrando a pieno nel criterio di priorità 2 risultano riconducibili allo stesso;

Ritenuto, pertanto, sulla base degli esiti istruttori sopracitati e per le motivazioni sopra esposte, di implementare il Programma P.I.P.P.I. anche per l'anno 2022 approvando le candidature degli 8 Ambiti utilmente collocati in graduatoria, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 500.000,00, integrando le risorse per il programma P.I.P.P.I., previste nell'allegato F del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 pari a euro 437.500,00 a carico del FNPS 2021 con ulteriori risorse pari a euro 62.500,00 a carico del bilancio regionale 2022;

Stabilito di destinare al finanziamento dell'implementazione negli Ambiti Territoriali del programma P.I.P.P.I. anno 2022, complessivi euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 12.01.104.13485 per euro 437.500,00 e sul capitolo sul capitolo 12.05.104.7799 per euro 62.500,00 del bilancio regionale 2022;

Ritenuto, altresì, di rimandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'assegnazione dei contributi di cui all'Allegato A;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di implementare il Programma P.I.P.P.I., sulla base degli esiti istruttori e delle motivazioni richiamate in premessa, anche per l'anno 2022 approvando le candidature degli 8 Ambiti utilmente collocati in graduatoria, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 500.000,00 integrando le risorse per il programma P.I.P.P.I. previste nell'allegato F del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 pari a euro 437.500,00 a carico del FNPS 2021 con ulteriori risorse pari a euro 62.500,00 a carico del bilancio regionale;

2. di destinare al finanziamento dell'implementazione negli Ambiti Territoriali del programma P.I.P.P.I. anno 2022, complessivi euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 12.01.104.13485 per euro 437.500,00 e sul capitolo 12.05.104.7799 per euro 62.500,00 del bilancio regionale 2022;

3. di procedere con successivi provvedimenti della Direzione Generale competente all'assegnazione del contributo agli Ambiti utilmente collocati in graduatoria;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet di Regione Lombardia anche in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

**ALLEGATO A - "Graduatoria candidature programma P.I.P.P.I. 2022"**

N.C.	PROTOCOLLO	DATA ARRIVO	DATA PROTOCOLLAZIONE	AMBITO	ENTE RICHIEDENTE	ATS DI RIFERIMENTO AMBITO TERRITORIALE	MODALITÀ DI ADESIONE	LIVELLI DI IMPLEMENTAZIONE (BASE - AVANZATO)	CRITERI PRIORITARI REGIONALI	QUOTA FINANZIAMENTO	ESITI
1	J2.2022.0010045	20/04/22	21/04/2022	Alto Milanese	AZIENDA SOLE - ente capofila dell'Ambito Territoriale Alto Milanese	ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	SINGOLO	AVANZATO	1	62.500 €	FINANZIATO
2	J2.2022.0010388	22/04/22	26/04/2022	n.1 Brescia	Comune di Brescia - ente capofila dell'Ambito n.1 di Brescia	ATS BRESCIA	SINGOLO	AVANZATO	1	62.500 €	FINANZIATO
3	J.2022.0010079	21/04/22	21/04/2022	Valle Camonica	Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	ATS MONTAGNA	SINGOLO	BASE	1	62.500 €	FINANZIATO
4	J2.2022.0010115	21/04/22	21/04/2022	Visconteo Sud Milano	Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano - ente capofila Comune di Rozzano	ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	SINGOLO	BASE	1	62.500 €	FINANZIATO
5	J2.2022.0010335	22/04/22	25/04/2022	Desio	Comune di Desio - ente capofila Ambito Territoriale di Desio	ATS BRIANZA	SINGOLO	BASE	2	62.500 €	FINANZIATO
6	J2.2022.0010048	20/04/22	21/04/2022	Dongo - Morbegno	Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	ATS MONTAGNA	ACCORPAMENTO	BASE	2	62.500 €	FINANZIATO

7	J2.2022.0010365	22/04/22	26/04/2022	San Giuliano M.se e Paullese	Azienda Sociale Sud Est Milano ASSEMI - Ambito di San Giuliano M.se	ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	ACCORPAMENTO	BASE	2	62.500 €	FINANZIATO
8	J2.2022.0010390	22/04/22	26/04/2022	Rhodense	Azienda Speciale Consortile Ser.Cop.	ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	SINGOLO	AVANZATO	2	62.500 €	FINANZIATO
9	J2.2022.0010202	22/04/22	22/04/2022	n. 7 Oglio Ovest	Comune di Chiari - ente capofila dell'Ambito Distrettuale 7 Oglio Ovest	ATS BRESCIA	SINGOLO	AVANZATO	3	0,00 €	NON FINANZIABILE
10	J2.2022.0010218	22/04/22	22/04/2022	Treviglio	Risorsa Sociale Gera d'Adda a.s.c.	ATS BERGAMO	SINGOLO	AVANZATO	3	0,00 €	NON FINANZIABILE
11	J2.2022.0010224	22/04/22	22/04/2022	Bergamo	Comune di Bergamo - ente capofila Ambito Territoriale di Bergamo	ATS BERGAMO	SINGOLO	AVANZATO	3	0,00 €	NON FINANZIABILE
12	J2.2022.0010337	22/04/22	26/04/2022	Suzzara	Azienda Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese - Socialis	ATS VAL PADANA	SINGOLO	AVANZATO	3	0,00 €	NON FINANZIABILE
13	J2.2022.0010352	22/04/22	26/04/2022	Oglio Po	Azienda Speciale Consortile Oglio Po	ATS VAL PADANA	SINGOLO	AVANZATO	3	0,00 €	NON FINANZIABILE
14	J2.2022.0010392	22/04/22	26/04/2022	Gallarate	Comune di Gallarate	ATS INSUBRIA	SINGOLO	AVANZATO	3	0,00 €	NON FINANZIABILE

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

15	J.2.2022.0010230	22/04/22	22/04/2022	Seriate	Comune di Seriate	ATS BERGAMO	SINGOLO	AVANZATO	3	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
16	J2.2022.0010124	21/04/22	21/04/2022	Merate	Azienda Speciale ReteSalute	ATS BRIANZA	SINGOLO	BASE	4	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
17	J2.2022.0010186	21/04/22	22/04/2022	Tradate	Comune di Tradate	ATS INSUBRIA	SINGOLO	BASE	4	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
18	J2.2022.0010226	22/04/22	22/04/2022	Seregno	Comune di Seregno - ente capofila Ambito Territoriale e distrettuale di Seregno	ATS BRIANZA	SINGOLO	BASE	4	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
19	J2.2022.0010343	22/04/22	26/04/2022	Carate Brianza	Comune di Biassono	ATS BRIANZA	SINGOLO	BASE	4	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
20	J2.2022.0010344	22/04/22	26/04/2022	n.11 Garda	Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (Salò)	ATS BRESCIA	SINGOLO	BASE	4	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
21	J2.2022.0010386	22/04/22	26/04/2022	Lomazzo /Fino Mornasco	Azienda Sociale Comuni Insieme A.S.C.I.	ATS INSUBRIA	SINGOLO	BASE	4	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
22	J2.2022.0010185	21/04/22	22/04/2022	Crema	Comunità Sociale Cremasca	ATS VAL PADANA	SINGOLO	BASE	mancanza di criteri prioritari	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>

23	J2.2022.0010334	22/04/22	25/04/2022	Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino	Azienda Speciale Consortile Azienda Isola	ATS BERGAMO	SINGOLO	BASE	mancanza di criteri prioritari	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>
24	J2.2022.0010391	22/04/22	26/04/2022	Asola	Comune di Asola	ATS VAL PADANA	SINGOLO	BASE	mancanza di criteri prioritari	0,00 €	<b>NON FINANZIABILE</b>

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

**D.d.u.o. 31 maggio 2022 - n. 7713**
**D.g.r.n. 5852/2022 - Determinazione in merito alla concessione di indennizzi regionali a favore delle imprese agricole per l'esecuzione delle misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (meloidogyne graminicola)**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,  
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- il d.d.u.o. n. 8039 del 30 maggio 2018 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* golden & birchfield»;
- il d.d.u.o. 25 maggio 2022, n. 7221 «Delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del Decreto Ministeriale 6 luglio 2017 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana». Revoca del D.d.u.o. n. 592 del 25 gennaio 2022»;

Vista la d.g.r.n. 5852 del 7 gennaio 2022 che dispone:

- l'Approvazione del programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda* *Xylella fastidiosa* e *Tomato Brown Rugose Fruit Virus (TOBRFV)*, e dei criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole;
- stabilisce che con successivo provvedimento del dirigente U.O. Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche le eventuali definizioni di specifiche tecniche per l'attribuzione del contributo;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre indagini e applicare le misure fitosanitarie di emergenza, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organi-

smi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che per il contenimento della diffusione del nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) alcune aziende agricole con particelle ricadenti nell'area delimitata dal Servizio fitosanitario hanno provveduto ad applicare le seguenti misure fitosanitarie volte a ridurre le popolazioni del nematode:

- semina di risone con scopo di trap-crop;
- disseccamento della coltura trap-crop allo stajo di 3-4 foglia;

Valutato che:

- per l'applicazione delle misure fitosanitarie le aziende agricole hanno sostenuto dei maggiori costi derivanti da lavorazioni agronomiche non ordinarie ed aggiuntive come indicate al punto precedente;
- le suddette operazioni aggiuntive consistono in lavorazioni relative a: preparazione del letto di semina, costo della semente/risone utilizzata come trap crop, costo delle operazioni di semina, costo dell'intervento erbicida e successiva lavorazione del terreno;
- il calcolo del valore del costo delle misure è stato dedotto dai prezzi ufficiali delle imprese agromeccaniche di riferimento per l'area e dai listini di vendita della medesima area per i prodotti fitosanitari;
- il costo forfettario complessivo calcolato ad ettaro per l'applicazione delle misure fitosanitarie è quantificabile in € 250,00;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuto n. SA.100918 (2021/XA) «Sostegno per misure fitosanitarie per *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa* e *Tomato brown rugose fruit virus (TOBRFV)*» registrato in SIAN con il SIAN-CAR 1005902;

Stabilito che il dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche» è il soggetto responsabile dell'attività di istruttoria e controllo per ciò che attiene all'aiuto SA.100918 (2021/XA) registrato in SIAN con il SIAN-CAR 1005902 nonché dell'alimentazione del SIAN come stabilito all'art. 52 della legge n. 234/2012, per la quota di contributo a vantaggio della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del TFUE e della trasformazione;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di Previsione 2022-2024»;

Vista la d.g.r.n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022/2024, Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021- Piano di Studi e ricerche 2022/2024 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

Visto il decreto n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per la concessione di indennizzi regionali a favore delle imprese agricole per l'esecuzione delle misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) è di Euro 300.000,00, la cui spesa grava sul capitolo 16.01.203.13868 «Contributi per la copertura delle spese sostenute contro i danni derivanti dall'attacco di organismi nocivi

e/o dall'applicazione di misure fitosanitarie» del bilancio regionale 2022;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, a meno che le stesse imprese non siano divenute in difficoltà a causa dell'insorgere della fitopatìa, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Ritenuto opportuno:

- rimborsare a titolo di indennizzo le aziende agricole che hanno applicato le misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) per un importo pari a € 250,00/ha;
- al fine di standardizzare le modalità di indennizzo alle aziende che hanno applicato la misura fitosanitaria con coltura esca, approvare il modello per la richiesta dell'indennizzo dei costi sostenuti per l'applicazione delle suddette misure fitosanitarie, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per garantire la rispondenza alle disposizioni di cui al regime di aiuto SA.100918 (2021/XA), sia necessario verificare:
- che le imprese beneficiarie rientrino nella definizione di PMI, stabilita nell'allegato I del reg 702/2014 e che al tal fine compilino lo schema di cui all'allegato B;
- e che i beneficiari attestino di non trovarsi in stato di difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, a meno che le stesse imprese non siano divenute in difficoltà a causa dell'insorgere della fitopatìa, e che al tal fine compilino lo schema di cui all'allegato C;

Preso atto:

- che ai fini del pagamento dell'indennizzo il citato allegato A deve essere inviato dalle aziende agricole che richiedono il ristoro dei costi sostenuti per l'applicazione della misura fitosanitaria con coltura esca, compilato in tutte le sue parti, alla casella di posta elettronica certificata [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it) entro e non oltre il 15 luglio 2022;
- di demandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa e le liquidazioni a favore delle aziende agricole che richiedono il relativo contributo spettante tenendo conto il numero e la data di protocollo in ordine di arrivo delle domande stesse;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r.n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepito le premesse

1. di rimborsare a titolo di indennizzo le aziende agricole che hanno applicato le misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) con coltura esca per un importo pari a € 250,00/ha;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per la concessione di indennizzi regionali a favore delle imprese agricole per l'esecuzione delle misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) è di Euro 300.000,00 la cui spesa grava sul cap. 16.01.203.13868 del bilancio regionale 2022;

3. che al fine di standardizzare le modalità di indennizzo alle aziende che hanno applicato la misura fitosanitaria con coltura esca, approvare il modello per la richiesta dell'indennizzo dei costi sostenuti per l'applicazione delle sopra citate misure fitosanitarie, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. che per garantire la rispondenza alle disposizioni di cui al regime di aiuto SA.100918 (2021/XA), sia necessario verificare:

- che le imprese beneficiarie rientrino nella definizione di PMI, stabilita nell'allegato I del Reg 702/2014 e che al tal fine compilino lo schema di cui all'allegato B;
- e che i beneficiari attestino di non trovarsi in stato di difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del Regolamento (UE) 702/2014, a meno che le stesse imprese non siano divenute in difficoltà a causa dell'insorgere della fitopatìa,

e che al tal fine compilino lo schema di cui all'allegato C;

5. che per l'erogazione dell'indennizzo le aziende agricole che richiedono il ristoro dei costi sostenuti per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza, debbono inviare il citato allegato A, compilato in tutte le sue parti, alla casella di posta elettronica certificata [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it) entro e non oltre il 15 luglio 2022;

6. di demandare a successivi provvedimenti i relativi impegni di spesa e liquidazioni a favore delle aziende agricole che richiedono il relativo contributo spettante, tenuto conto il numero e la data del protocollo in ordine all'arrivo delle stesse;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della regione Lombardia;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente  
Andrea Azzoni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Allegato A** Determinazione in merito alla concessione di indennizzi regionali a favore delle imprese agricole per l'esecuzione delle misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*).

Modello per richiesta indennizzo costi sostenuti per l'applicazione delle misure fitosanitarie, da compilare in tutte le sue parti, scrivere nelle parti bianche, in modo chiaramente leggibile e inviare alla PEC [fitosanitario@regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@regione.lombardia.it) **entro e non oltre il 15 luglio 2022**

Ragione Sociale e CUA

P.IVA

Indirizzo sede legale

Comune

Provincia

Ordinanza numero

Superficie in ha per la quale sono state applicate le misure fitosanitarie

Richiesta indennizzo (calcolato come: numero di ha x 250 €/ha)

IBAN

### CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

#### Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente			
2. Codice fiscale			
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato			
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
5. Numero di occupati (1)			
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA		

#### Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-		-		-
Numero di occupati	-		-		-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-		-		-
PMI/GRANDE					
Dimensione impresa per ciascun anno					
<b>DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA</b>			-		

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

#### Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLQ** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

<b>Impresa n. 1</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 2</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 3</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 4</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 5</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				

<b>Impresa n. 6</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 7</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 8</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 9</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				
<b>Impresa n. 10</b>				
Denominazione				
Anno di riferimento	0	-1	-2	
Percentuale di partecipazione (%)				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)				
Numero di occupati (1)				
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)				

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità

### ALLEGATO C

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_)  
il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_) in  
qualità di *(barrare la casella che interessa)*

titolare dell'impresa individuale

- denominazione \_\_\_\_\_
- con sede a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) in  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_)  
partita IVA/ codice fiscale \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

*(oppure)*

rappresentante legale della Società/Ente

- denominazione \_\_\_\_\_
- con sede a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) in  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_) partita  
IVA/codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da *(indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione)* \_\_\_\_\_

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702 del 25/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

### DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

che l'impresa è in difficoltà a causa della fitopatia -----

---

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

## D.G. Sviluppo economico

**D.d.u.o. 26 maggio 2022 - n. 7403**
**2014IT16RFOP012. Concessione Agevolazioni bando AL VIA, Agevolazioni Lombarde Per La Valorizzazione Degli Investimenti Aziendali (D.d.u.o. 9679 Del 7 Agosto 2020) POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. - 59° provvedimento - ID bando RLO12017002423**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E  
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell' 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che proroga la validità del Regolamento (UE) 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023 e che proroga la validità del Regolamento (UE) 651/2014 fino al 31 dicembre 2023 e modifica gli adempimenti pertinenti;

Richiamate:

- la legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 che, all'art. 4 comma 29, istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a. il Fondo destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi

realizzati dalle imprese al fine di favorirne la competitività;

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 06 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 di adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il d.d.u.o. 21 gennaio 2022 n. 511 con oggetto: «POR FESR 2014-2020. Aggiornamento nomina del responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico» con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito della d.g.r. 17 gennaio 2022 n. XI/5859 «l Provvedimento Organizzativo 2022», il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi, e programmazione per lo sviluppo economico», quale nuovo Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- il d.d.u.o. 3 febbraio 2022 n. 1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale Sviluppo Economico, quale Responsabile dell'azione III.3.c.1.1 per la fase di selezione e concessione relativa alle due misure Al Via approvate con i d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 e n. 9679 del 7 agosto 2020;

Visti, inoltre, in materia di Aiuti di Stato:

- la legge 57/2001 e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Richiamate:

- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892) Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014-2020» che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 6439 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in attuazione della d.g.r. 5892/2016;
- la d.g.r. 28 novembre 2017, n. 7446, attuata con decreto 1 dicembre 2017, n. 15297, che incrementa di euro 18,4 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.49780;

- il decreto 16 marzo 2018, n. 3738 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA, approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439»;
- la d.g.r. 18 giugno 2018 n. XI/233, attuata con d.d.u.o. 27 giugno 2018, n. 9417 che incrementa di 10 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di garanzia;
- la d.g.r. 11 novembre 2018, n. XI/972, attuata con d.d.u.o. 13 dicembre 2018, n. 18757, che incrementa di 5 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;
- la d.g.r. 18 febbraio 2019, n. XI/1276, attuata con d.d.u.o. 29 marzo 2019, n. 4352, che incrementa di 25,1 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA», di cui 20 milioni sul Fondo di Garanzia ed euro 5,1 milioni a titolo di contributo in conto capitale, istituisce una riserva a favore dell'area interna «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.53632;
- il decreto 11 novembre 2019, n. 18163 con cui è stato prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- la d.g.r. 2 dicembre 2019, n. XI/2569 che rialloca le risorse della misura AL VIA riducendo la dotazione del Fondo di garanzia AL VIA da 85 milioni a 82 milioni e incrementando per 3 milioni la quota di contributi in conto capitale a fondo perduto per la misura AL VIA;
- il decreto 9 aprile 2020, n. 4341, con cui, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati prorogati alcuni termini procedurali previsti dal bando Al Via approvato con il già citato d.d.u.o. n. 6439/2017;
- la d.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/ 3330 «Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020»;
- la d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3378 con la quale è stata istituita la linea «Investimenti aziendali Fast» ed è stata prorogata l'apertura dello sportello della misura Al Via fino al 30 giugno 2021 per consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione sulle tre linee di investimento;
- il decreto 7 agosto 2020 n. 9679 di approvazione dell'Avviso Al Via coordinato e integrato dalla nuova linea «Investimenti aziendali Fast»;
- la d.g.r. 3 marzo 2021 n. XI/4371 che incrementa la dotazione finanziaria della misura Al Via per la quota di contributo in conto capitale per l'importo di € 4.000.000,00 utilizzando le economie maturate sul Fondo Controgaranzie;
- il decreto 19 marzo 2021 n. 3321 di approvazione delle linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» - Asse III Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 approvato con decreto 9679 del 7 agosto 2020;
- il decreto 2 aprile 2021 n. 4597 con cui è stato disposto l'accertamento di € 4.000.000,00 sull'esercizio 2021 a carico di Finlombarda s.p.a. a seguito della riduzione del Fondo Controgaranzie da utilizzare sulla misura Al Via ex d.g.r. XI/4371 del 3 marzo 2021;
- la d.g.r. 31 gennaio 2022 n. XI/5897 con cui è stato disposto:
  - l'incremento della dotazione finanziaria di effettivi € 6.352.680,00 a copertura delle 82 domande in lista d'attesa;
  - che tutte le risorse della misura Al Via erogata titolo di contributo a fondo perduto in conto capitale, utilizzate per le domande presentate a decorrere dal 22 settembre 2020, sono erogate tramite Finlombarda in qualità di organismo intermedio;
  - l'allineamento del termine massimo per la realizzazione dei progetti al 30 maggio 2023 anche per le domande presentate sul bando di cui al decreto 31 maggio 2017 n. 6439 fermo restando i termini di realizzazione previsti dalle singole linee di intervento;
  - di demandare gli atti contabili per il trasferimento delle risorse a Finlombarda in qualità di Organismo intermedio a seguito dell'approvazione del IV atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento e del II Atto aggiuntivo all'incarico per la delega della funzione di organismo intermedio;

Dato atto che con la già citata d.g.r. 14 luglio 2020 n. XI/3378 si è provveduto tra l'altro a:

- individuare Finlombarda s.p.a., per le domande presentate dopo il 22 settembre 2020, quale organismo intermedio per le attività di gestione ed erogazione del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2020;
- dare atto che le disponibilità stimabili sulla misura ammontano a euro 15.551.961,00 di cui euro 10.202.081,00 per la quota di accantonamento al Fondo di garanzia ed euro 5.349.880,00 per il contributo in conto capitale;

Dato atto che:

- in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato con il nr. 12525/RCC in data 5 settembre 2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020;
- con il decreto 27 dicembre 2016 n. 13939, parzialmente modificato dal decreto 20 gennaio 2017 n. 498, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. 28 novembre 2016 n. X/5892;
- con il decreto 2 luglio 2019 n. 9690 è stato disposto a favore di Finlombarda l'impegno di € 7.012.500,00 e la liquidazione di € 8.250.000,00 per la quota riferita al Fondo di garanzia Al Via;
- con il decreto 26 settembre 2019 n. 13603 è stato disposto l'impegno di € 27.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. e la contestuale liquidazione della somma di € 7.500.000,00 per la quota riferita al Fondo di garanzia Al Via;
- con il decreto 10 dicembre 2020 n. 15488 è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di organismo intermedio per la gestione delle erogazioni dei contributi a fondo perduto ai beneficiari della misura Al Via per le domande presentate dopo il 22 settembre 2020 e la terza modifica dell'Accordo di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 9839/RCC) e relativo alla gestione del Fondo di garanzia Al Via;
- con il decreto 14 marzo 2022 n. 3307 è stata approvata la proposta di quarto atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo di garanzia Al Via e la proposta di II atto aggiuntivo all'Incarico per la delega della funzione di organismo intermedio a favore di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che, in relazione all'Avviso Al Via approvato con il decreto 6439/2017, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Dato atto, altresì che, in relazione all'Avviso Al Via approvato con il decreto 9679/2020 in attuazione della d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378, per le due linee intervento Sviluppo aziendale, Rilancio aree produttive l'agevolazione è concessa con le stesse modalità previste dal decreto 6439/2017 e già descritte sopra, mentre per la linea Investimenti aziendali Fast, è stato stabilito che:

- le agevolazioni sulla nuova Linea di Al Via denominata «Linea Investimenti Aziendali Fast», si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
  - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo

## Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA. 57021, le agevolazioni sulla nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:
  - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
  - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 ha altresì stabilito che, dall'approvazione della deliberazione, sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:
  - la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
  - per le concessioni fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4349 final, la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 è effettuata al 31 dicembre 2019;
  - l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:
  - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
  - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
  - l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;

Dato atto altresì che la suddetta d.g.r. 3378/2020 ha stabilito che per le agevolazioni concesse sul Reg. UE 651/2014 sulle linee Sviluppo aziendale e Rilancio Aree produttive:

- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- la specifica sull'avvio dei progetti successiva alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per

«avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

Dato atto che per la nuova Linea AI Via denominata «Linea Investimenti Aziendali Fast», l'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulata con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero adottate per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA. 62495;
- è concessa alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

Dato atto, inoltre, che per la nuova Linea di AI Via denominata «Linea Investimenti Aziendali Fast», in relazione alla quota di garanzia concessa in regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013):

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL attraverso il metodo di cui alla decisione N 182/2010, prorogata nel 2013 da parte della Commissione;
- l'agevolazione non è concessa ad imprese che non rispettano il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

Richiamati i seguenti provvedimenti di proroga di tutte le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico, tra cui anche la misura AI Via e rientranti nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19» tempo per tempo vigenti, che hanno disposto le seguenti proroghe:

- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 con il d.d.g 31 dicembre 2020 n.16656, a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid19» di cui all'aiuto SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020;
- dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 con il d.d.g. 28 giugno 2021, n. 8808 a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19» di cui all'aiuto SA.62495 che ha altresì innalzato il massimale previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo;

visti:

- la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del quadro temporaneo prorogando fino al 30 giugno 2022 la validità del quadro temporaneo sez da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i massimali della sez 3.1 come segue: fino a 290.000 euro per le impre-

se di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del TFUE, fino a € 345.000 per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a € 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

- il d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che all'art. 20 «Modifiche al regime quadro della disciplina degli aiuti» modifica gli artt. 54, 55, 56, 60, 60 Bis, e 61 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 prorogando sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Preso atto che il d.l. 228/2021 ha aggiornato la base giuridica nazionale di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 ss.mm.ii. esclusivamente in merito al termine di validità del Quadro temporaneo;

Richiamato, il d.d.g. n. 18973 del 29 dicembre 2021 che, in considerazione della Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 successivamente recepita dal d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, ha stabilito, per tutte le misure richiamate nel provvedimento tra cui figura la misura Al Via, che le concessioni

- proseguiranno nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii. fino al 30 giugno 2022 alle medesime condizioni già previste dai bandi, salvo ulteriore successiva proroga del regime e dell'aiuto;
- vengano approvate sotto condizione sospensiva qualora siano superati i massimali di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 e ss.mm.ii. ma vengano rispettati i massimali di cui alla Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, nelle more della modifica dei massimali nella base giuridica statale del regime quadro di cui al d.l. 34/2020 e ss.mm.ii. e della successiva notifica in Sani della modifica del massimale 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione, aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Dato atto che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis d.l. 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 dell'Avviso);

Precisato che l'aiuto della Garanzia, espresso in ESL, è determinato mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 del MISE, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

Precisato che, nel rispetto delle regole previste dal regime di aiuto prescelto e dell'art. 65 c.11 del Reg. UE 1303/2014, è consentito il cumulo dell'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA concessa con altre agevolazioni;

Viste le domande di ammissibilità presentate in data successiva al 22 settembre 2020 a valere sull'Avviso di cui al decreto 9679/2020, dalle seguenti imprese:

- VIDIMA S.R.L., ID 3135682, C.F. 02932880137
- KEMINOVA ITALIANA S.R.L., ID 2953593, C.F. 02016380178
- GHITTORI VALERIA, ID 3137010, C.F. GHTVLR70D531819H
- AZ PNEUMATICA S.R.L., ID 3150089, C.F. 06399310157

Verificato l'esito positivo delle istruttorie formale, tecnica ed economico-finanziaria, dei progetti presentati dalle imprese sopra elencate, previste rispettivamente agli artt. 24, 25 e 26

dell'Avviso di cui al decreto 9679/2020, nonché l'esito della verifica in tema di regolarità contributiva;

Dato atto che dalle istruttorie inerenti i massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo risulta che nessuna delle imprese con aiuti a valere su tale regime ha superato la soglia di cui al d.l. 34/2020 ss.mm.ii.;

Richiamata la normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ed in particolare l'articolo 84, commi 2 e 3 concernenti, rispettivamente, la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia;

Dato atto che:

- il comma 3-quinquies dell'articolo 78 del d.l. 18/2020, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, modifica l'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
- nell'Avviso Al VIA di cui al richiamato d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9679 all'articolo 23 «Presentazione delle domande» è richiamato l'Allegato 3 del medesimo Avviso contenente l'elenco della documentazione da allegare in fase di domanda, tra cui rientra il modulo per l'informazione antimafia solo qualora la somma del contributo in conto capitale richiesto ed il 5% dell'importo del finanziamento richiesto, sia pari o superiore a 150.000 euro;
- tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, devono dichiarare nel modulo di adesione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

Dato atto altresì che per le imprese:

- GHITTORI VALERIA, ID 3137010, C.F. GHTVLR70D531819H
- KEMINOVA ITALIANA S.R.L., ID 2953593, C.F. 02016380178
  - il rappresentante legale nel modulo di adesione alla misura ha dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
  - il totale dell'aiuto riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto, è inferiore a 150.000 euro;

Ritenuto, pertanto, di approvare la concessione delle agevolazioni alle imprese:

- GHITTORI VALERIA, ID 3137010, C.F. GHTVLR70D531819H
- KEMINOVA ITALIANA S.R.L., ID 2953593, C.F. 02016380178

Dato atto che, per quanto riguarda le disposizioni in materia di informazione antimafia previste dal D.lgs 159/2011, Finlombarda s.p.a. ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), per le imprese:

- AZ PNEUMATICA S.R.L., PR\_MBUTG\_INGRESSO\_0043031\_20210804 DEL 4 AGOSTO 2021
- VIDIMA S.R.L., PR\_LCUTG\_INGRESSO\_0025057\_20220520 DEL 20 MAGGIO 2022

Ritenuto di approvare la concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del D.lgs 159/2011, dato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per l'impresa AZ PNEUMATICA S.R.L.;

Richiamato l'art. 3 del d.l. n. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 in tema di antimafia), come modificato dall'art. 51 del decreto legge semplificazioni n. 77 del 31 maggio 2021 (convertito nella legge n. 29 luglio 2021 n. 108) che prevede che fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanzia-

## Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

menti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del d. lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Ritenuto pertanto di approvare la concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, benché non siano decorsi i 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi del suddetto art. 3 del d.l. n. 72/2020 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del decreto legge semplificazioni n. 77 del 31 maggio 2021 (convertito nella legge n. 29 luglio 2021 n. 108) per l'impresa VIDIMA S.R.L.;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento sono in carico al Dirigente pro tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno dell'innovazione delle imprese»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, si è provveduto all'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» agli aiuti individuali relativi ai benefici concessi con il presente provvedimento e che il codice COR attribuito è indicato nell'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA - 59° Provvedimento», in particolare:

- in relazione al CAR 7669 si è provveduto alla registrazione degli aiuti in riferimento al Regolamento de minimis e al Regolamento di esenzione e il relativo COR è indicato nella colonna COR dell'allegato A «Elenco agevolazioni concesse»;
- in relazione al CAR 17496 (Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato - Covid 19 Sezione 3.1) con misura attuativa ID 23286 e ora aggiornato, a seguito della proroga del quadro temporaneo al 30 giugno 2022, dal CAR 21337 (Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato - COVID 19 artt. 54-61 del d.l. Rilancio 34/2020 e successive modifiche) con misura attuativa ID 23286, si è provveduto alla registrazione degli aiuti riferiti alla linea di intervento Investimenti aziendali Fast per la quota di contributo in conto capitale e il relativo COR è indicato nella Colonna COR QT dell'allegato A «Elenco agevolazioni concesse»;

Preso atto inoltre dei seguenti documenti:

- convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2020 il cui schema è stato approvato con la d.g.r. 3330 del 6 luglio 2020;
- convenzione tra l'Autorità di gestione deL POR FESR 2014-2020 e Finlombarda s.p.a. per la delega della funzione di Organismo intermedio sottoscritta in data 20 luglio 2020;

Richiamato il d.d.g. 6 settembre 2021, n. 11761 che, a seguito dell'aumento della dotazione finanziaria di euro 4 milioni per la quota di contributo a fondo perduto a favore delle imprese beneficiarie della misura Al Via, di cui alla richiamata d.g.r. XI/4371 del 03 marzo 2021, ha approvato il primo atto aggiuntivo che adegua l'incarico per lo svolgimento della funzione di organismo intermedio a Finlombarda s.p.a. per la gestione delle erogazioni dei contributi di cui al d.d.g. 10 dicembre 2020, n. 15488;

Dato atto che la già citata d.g.r. 5897/2022 ha confermato che tutte le risorse della misura Al Via erogate a titolo di contributo a fondo perduto in conto capitale, utilizzate per le domande presentate a decorrere dal 22 settembre 2020, sono erogate tramite Finlombarda in qualità di organismo intermedio;

Verificato che l'incarico per la delega della funzione di Organismo intermedio a Finlombarda s.p.a. per la gestione e l'erogazione dei contributi a fondo perduto a valere sulla misura Al Via di cui al già citato decreto 15488/2020 e s.m.i. prevede al punto C.1 che a favore di Finlombarda s.p.a.:

- vengano destinate le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi a fondo perduto per l'ammontare complessivo di € 5.349.880,00 (importo quantificato dalla d.g.r. 3378/2020) per la realizzazione degli interventi pro-

grammati;

- venga trasferita una prima quota a titolo di anticipazione pari all'80% dell'ammontare complessivo delle risorse per un importo di € 4.279.904,00 conseguentemente all'approvazione della d.g.r. 3378/2020 con la quale, oltre all'istituzione della Linea Al Via Fast, è stata modificata la misura nel suo complesso affidandone la gestione a Finlombarda in qualità di organismo intermedio;

Verificato inoltre che il già citato decreto 11761/2021 di approvazione del primo atto aggiuntivo all'incarico per la delega della funzione di Organismo intermedio a Finlombarda s.p.a., prevede che ulteriori franchi di liquidazione delle risorse residue (20% della dotazione iniziale a cui si aggiungono i 4 milioni di euro di incremento di cui alla d.g.r. 4371/2021), saranno erogate sulla base di effettive necessità di cassa e trasferite sulla base di documentazione attestante l'effettivo utilizzo della quota ricevuta da Finlombarda s.p.a. a titolo di anticipazione;

Richiamati:

- il decreto n. 6340 del 12 maggio 2021 di impegno per euro 5.349.880,00 e contestuale liquidazione di euro 4.279.904,00 a favore di Finlombarda s.p.a. per la funzione di organismo intermedio per la misura Al Via a seguito della alla d.g.r. 3378 del 14 luglio 2020;
- il decreto n. 15079 del 08 novembre 2021 di impegno per euro 4.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. per la funzione di organismo intermedio;
- il d.d.u.o. 18 marzo 2022 n. 3630 con cui a favore di Finlombarda s.p.a. è stato disposto l'impegno di € 12.565.001,12 di cui € 10.024.385,00 per la funzione di organismo intermedio per l'erogazione dei contributi a fondo perduto alle imprese e liquidazione di € 1.188.106,46 per il Fondo di Garanzia Al Via;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA - 59° Provvedimento», con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, per l'importo complessivo di euro € 665.550,00, e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore dell'impresa ivi indicata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto il beneficio accettato dai Soggetti destinatari della misura, elencati nell'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA - 59° Provvedimento», con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria, nonché alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 con l'approvazione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese», secondo quanto indicato nel sopra citato d.d.u.o. n. 1037 del 3 febbraio 2022;

Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nei termini, secondo le previsioni dell'art. 27 paragrafo 1 dell'Avviso di cui al decreto 9679/2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA -59° Provvedimento», con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, per l'importo complessivo di € 665.550,00 e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare la concessione delle agevolazioni alle seguenti imprese:

- GHITORI VALERIA, ID 3137010, C.F. GHTVLR70D531819H
- KEMINOVA ITALIANA S.R.L., ID 2953593, C.F. 02016380178

3. Di approvare la concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, dato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta

di informazione antimafia effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per l'impresa AZ PNEUMATICA S.R.L., ID 3150089, C.F. 06399310157

4. Di approvare la concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, benché non siano decorsi i 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l'impresa VIDIMA S.R.L.

5. Di considerare il beneficio accettato dai Soggetti destinatari della misura, elencato nell'Allegato A, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento.

6. Di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it).

8. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini

— • —

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

## Allegato A "Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA"- 59^ Provvedimento

ID progetto (SIAge)	Denominazione	CF	SedeOp-Comune	SedeOp-Provincia	Linea selezionata	Totale spese ammissibili Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Totale aiuto	Altre risorse del Beneficiario Euro	CUP	COR	COR QT
											aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro					
3135682	VIDIMA S.R.L.	02932880137	Annone di Brianza	LC	Linea Sviluppo Aziendale	€ 1.000.000,00	€ 850.000,00	€ 595.000,00	€ 191.250,00	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 47.840,36	€ 150.000,00	€ 197.840,36	€ 0,00	E78I22000880006	8834333	
2953593	KEMINOVA ITALIANA S.R.L.	02016380178	Cellatica	BS	Linea Sviluppo Aziendale	€ 987.000,00	€ 838.950,00	€ 587.265,00	€ 188.763,75	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 28.472,14	€ 49.350,00	€ 77.822,14	€ 98.700,00	E99J22000650006	8834959	
3137010	GHITTORI VALERIA	GHTVLR70D53I819H	Sesto Calende	VA	Linea Sviluppo Aziendale	€ 108.000,00	€ 91.800,00	€ 64.260,00	€ 20.655,00	De minimis	€ 5.180,12	€ 16.200,00	€ 21.380,12	€ 0,00	E88I22001000006	8856541	
3150089	AZ PNEUMATICA SRL	06399310157	Misinto	MB	Linea Sviluppo Aziendale	€ 3.000.000,00	€ 2.550.000,00	€ 1.785.000,00	€ 573.750,00	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 134.440,39	€ 450.000,00	€ 584.440,39	€ 0,00	E48I22001730006	8835085	
						<b>€ 5.095.000,00</b>	<b>€ 4.330.750,00</b>	<b>€ 3.031.525,00</b>	<b>€ 974.418,75</b>		<b>€ 215.933,01</b>	<b>€ 665.550,00</b>	<b>€ 881.483,01</b>	<b>€ 98.700,00</b>			

**D.d.u.o. 27 maggio 2022 - n. 7494**

**Bando «Patrimonio Impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 - Concessione Dei contributi per le domande presentate sulla linea 2 - XI provvedimento**

IL DIRIGENTE D.L.A UNITÀ ORGANIZZATIVA  
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO  
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE D.L.E IMPRESE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r.10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTI:

- il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305 che all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di Semplificazione 2021» pubblicata sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021 che ha approvato l'art. 10 bis del PDL 162 all'articolo 13 della legge regionale medesima che, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da COVID-19 e favorire la ripresa economica e sociale ha autorizzato la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale

richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Richiamata la d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 che ha approvato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la concessione della garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione della d.g.r. sul bollettino ufficiale della Regione abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha, tra l'altro:

- previsto una dotazione finanziaria della misura pari a complessivi euro 140.000.000,00, la cui copertura è assicurata come di seguito indicato:
  - euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a.;
  - euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionali e suddivise in euro 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto (a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa) e euro 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita (accantonata sul capitolo 11.03.11.545 come previsto dalla relazione tecnico-finanziaria dell'articolo 10 bis della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»);
- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura;
- demandato a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri della deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- demandato l'approvazione del bando attuativo dei criteri conseguentemente alla numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha approvato il Bando «Patrimonio Impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» demandando a successivo provvedimento l'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria del Bando;
- il d.d.u.o. 28 luglio 2021 n. 10349 che ha impegnato a favore di Finlombarda s.p.a. i 15.000.000,00 di euro di dotazione del Bando riservati alla quota di contributo;
- l'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa approvato con il d.d.g. 15 settembre 2021, n. 12215 avente ad oggetto «Approvazione della proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa di cui alla d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021. Impegno di spesa per i costi esterni» e sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 27 settembre 2021;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assesamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» che al comma 7 dell'articolo 4 «Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie», ha modificato l'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di semplificazione 2021» inserendo il comma 1 bis che reca «La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la concessione di contributi a fondo perduto» e il comma 3 bis che dispone «In attuazione del comma 1 bis, nell'esercizio finanziario 2021 la dotazione finanziaria della missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della garanzia regionale di cui al comma 1 è ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per pari importo la missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023»;

Richiamati:

## Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

- la d.g.r. 20 settembre 2021, n. XI/5255 che, in attuazione della L.R. 15/2021 ha ridotto la dotazione finanziaria destinata alla garanzia regionale sui finanziamenti di Finlombarda s.p.a. del Bando Patrimonio Impresa da euro 25.000.000,00 a euro 10.000.000,00 e incrementato la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi a fondo perduto di euro 15.000.000,00, rideterminando tale dotazione in euro 30.000.000,00;
- il d.d.u.o. 24 settembre 2021, n. 12661 che ha impegnato a favore di Finlombarda s.p.a. gli ulteriori 15.000.000,00 di euro di dotazione del Bando riservati alla quota di contributo;
- il d.d.g. 20 dicembre 2021, n. 17749 con il quale in attuazione della d.g.r. 20 settembre 2021 n. XI/5255 è stata approvata la «Proposta di primo atto aggiuntivo all'incarico di assistenza tecnica per la misura «Patrimonio Impresa» di cui alla D.G.R. n. XI/4697 del 12 maggio 2021», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 21 dicembre 2021;

Richiamati i decreti di concessione dei contributi ad oggi approvati:

- il d.d.u.o. 26 agosto 2021, n. 11416, primo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 71 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 4.891.371,10;
- il d.d.u.o. 19 ottobre 2021, n. 13975, secondo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 37 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 2.581.416,90;
- il d.d.u.o. 5 novembre 2021, n. 14979, terzo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 43 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 2.647.619,99;
- il d.d.u.o. 1 dicembre 2021, n. 16757, quarto provvedimento di concessione delle agevolazioni a 73 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 3.626.153,56;
- il d.d.u.o. 4 febbraio 2022, n. 1156, quinto provvedimento di concessione delle agevolazioni a 31 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 1.696.140,00;
- il d.d.u.o. 22 febbraio 2022, n. 2145, sesto provvedimento di concessione delle agevolazioni a 19 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 1.120.000,00;
- il d.d.u.o. 18 marzo 2022, n. 3645, settimo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 11 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 613.400,00;
- il d.d.u.o. 6 aprile 2022, n. 4669, ottavo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 13 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 696.000,00;
- il d.d.u.o. 14 aprile 2022, n. 5140, nono provvedimento di concessione delle agevolazioni a 12 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 712.025,03;
- il d.d.u.o. 19 maggio 2022, n. 6984, decimo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 10 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati pari a euro 655.078,41;

Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 stabilisce quanto segue:

- il Bando si articola in 2 linee di intervento:
  - Linea 1 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 12 mesi costituite nella forma di impresa individuale o società di persone ovvero Liberi professionisti con domicilio fiscale in Lombardia che abbiano avviato l'attività da oltre 12 mesi, che decidono di trasformarsi in società di capitali e che si impegnino a versare entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell'agevolazione un aumento di capitale pari ad almeno euro 25.000,00;
  - Linea 2 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci depositati, che sono già costituite nella forma di società di capitali e che successivamente alla data di pubblicazione della d.g.r.

4697/2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 19 - venerdì 14 maggio 2021) e prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno euro 75.000,00;

- l'agevolazione per la Linea 1 consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 7.500,00 e un massimo di euro 25.000,00 per impresa;
- l'agevolazione per la Linea 2:
  - consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 22.500,00 (diminuito a euro 7.500,00 nel caso di utilizzo dell'aumento di capitale anche a copertura delle perdite come previsto all'art. B.2.a comma 3 lett. ii. del Bando) e un massimo di euro 100.000,00 per impresa;
  - il contributo è concesso a fronte dell'impegno delle PMI alla realizzazione di un programma di investimento almeno pari al doppio del contributo;
  - l'impresa potrà alternativamente richiedere il solo contributo regionale oppure il contributo regionale e un finanziamento a medio-lungo termine a Finlombarda s.p.a. finalizzato a sostenere il programma di investimento con durata compresa tra 24 mesi e 72 mesi compreso tra un minimo di euro 36.000,00 e un massimo di euro 1.000.000,00; l'eventuale finanziamento richiesto, ove non attivabile la percentuale richiesta da Finlombarda s.p.a. di garanzia del FCG o di un Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritto nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB, è assistito dalla garanzia regionale gratuita fino all'80% per ogni singolo finanziamento; l'intensità di aiuto della garanzia regionale, espresso in ESL, sarà determinata mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 del MISE;
  - il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento (inteso come conclusione delle attività del programma di investimento e quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività) è di massimo di 12 mesi dalla data di erogazione del contributo;
  - è fatta salva la possibilità di concessione di proroga su richiesta dei Soggetti Beneficiari fino a 30 giorni aggiuntivi per il termine ultimo per il versamento dell'aumento di capitale e fino a 90 giorni aggiuntivi per il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento; la proroga dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento o del versamento dell'aumento di capitale;
  - in caso di mancata realizzazione del programma di investimento ovvero di realizzazione al di sotto della percentuale prevista all'articolo D.1.a comma 1 lett. c) ii) del Bando, verrà dichiarata la decadenza dal contributo e, se sottoscritto dal Soggetto Beneficiario, risolto il contratto di finanziamento; l'efficacia dell'eventuale garanzia regionale sarà comunque confermata sino alla completa restituzione del finanziamento e sarà richiesto al Soggetto Beneficiario la restituzione dell'ammontare di aiuto espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) della garanzia regionale, limitatamente al periodo di utilizzo;
- per entrambe le Linee il contributo dovrà essere iscritto dal Soggetto Beneficiario in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del contributo e il termine ultimo per il versamento dell'aumento di capitale sociale è di 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione;
- la domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online a partire dalle ore 12:00 dell'8 luglio 2021;
- il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimane aperto sino ad esaurimento della dotazione per la concessione del contributo con una prima finestra di chiusura giorno 8 novembre 2021 ore 17:00;
- ad esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 50% della dotazione per la concessione del contributo, senza che questo comporti alcun impegno da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda s.p.a.; tali do-

mande saranno collocate in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;

- l'istruttoria delle domande, effettuata dal gestore Finlombarda s.p.a., prevede una fase di istruttoria formale sia per la Linea 1 che per la Linea 2 e una fase di istruttoria economico-finanziaria, solo per la Linea 2 e solo in caso di richiesta del finanziamento;
- l'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la regolarità formale e completezza documentale della domanda e il rispetto della procedura prevista ivi incluse le verifiche in tema di anticiclaggio;
- l'istruttoria formale sarà svolta con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e del Registro delle Imprese;
- nell'ambito dell'istruttoria formale, solo per la Linea 2, verrà inoltre valutata la coerenza del programma di investimento rispetto alle finalità di cui all'articolo B.2.A del Bando (seguenti finalità: attrazione investimenti, reshoring e back shoring; riconversione e sviluppo aziendale; transizione digitale; transizione green) verificando altresì la coerenza del programma di investimento stesso rispetto alle spese ammissibili;
- solo per la Linea 2 e solo in caso di richiesta del finanziamento se l'istruttoria economico-finanziaria ha avuto esito negativo, Finlombarda s.p.a. procederà a darne comunicazione via PEC al Soggetto Richiedente al quale verrà concesso il solo contributo, fermo restando l'obbligo di realizzare il programma di investimento con altre risorse finanziarie;
- a conclusione della fase di istruttoria, Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento che approverà entro i successivi 15 giorni, salvo approfondimenti istruttori, l'elenco delle domande ammesse all'agevolazione;
- per la Linea 1 qualora le operazioni societarie richieste dal presente Bando comportino la costituzione di una nuova società di capitali dotata di una partita IVA/Codice fiscale differente rispetto a quello del soggetto che ha presentato Domanda, la concessione del contributo sarà preceduta da una comunicazione via PEC di Regione Lombardia di prenotazione dell'agevolazione a seguito della quale, entro 60 giorni (pena la non ammissibilità della Domanda), il Soggetto Richiedente dovrà comunicare sulla piattaforma Bandi online i dati, nonché la relativa documentazione (ad esempio copia dell'atto costitutivo), della nuova società di capitali costituita; a tale soggetto giuridico sarà effettuata la concessione del contributo;
- a seguito del decreto di concessione di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria e gli elementi sostanziali riguardanti il contributo e, se richiesto e concesso, il finanziamento di Finlombarda s.p.a. e l'eventuale garanzia regionale;
- con la PEC contenente l'esito dell'istruttoria è richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, salvo proroga ai sensi dell'art. B.2.b del Bando, dalla data di comunicazione medesima la seguente documentazione, in versione elettronica, tramite Bandi online:
  - per le PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone, documentazione comprovante la trasformazione in società di capitali se non verificabile da visura camerale e l'effettiva ed integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale presentato in Domanda;
  - per i Liberi Professionisti, documentazione comprovante l'effettiva ed integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale presentato in Domanda;
  - per le PMI che sono già costituite nella forma di società di capitali, documentazione comprovante l'effettiva ed integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale presentato in Domanda;
  - per la sola Linea 2 e solo in caso di richiesta del finanziamento da parte del Soggetto Richiedente in sede di presentazione della Domanda, l'eventuale documentazione inerente il quadro cauzionale richiesto in sede di delibera da parte di Finlombarda s.p.a.;
- l'erogazione del contributo è effettuata da Finlombarda s.p.a. a seguito delle verifiche previste dal Bando ai fini

dell'erogazione;

Richiamato il d.d.u.o. 8 novembre 2021, n. 15018 che ha stabilito:

- di prorogare il termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando «Patrimonio Impresa» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- che ad esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 15% della dotazione per la concessione del contributo, senza che questo comporti alcun impegno da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda s.p.a. e che tali domande saranno collocate in lista di attesa e verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;

Richiamato, altresì, il d.d.u.o. 11 febbraio 2022, n. 1516 con sui sono state approvate le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai programmi di investimento dei progetti della linea 2 del Bando Patrimonio Impresa;

Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il richiamo d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 come previsto dalla citata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha stabilito che:

- le agevolazioni del Bando sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
  - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di euro 1.800.000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte;
  - per l'eventuale quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo); qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
  - l'eventuale finanziamento richiesto a Finlombarda s.p.a. è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato;
- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:
  - la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
  - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
  - l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione n. 182/2010;
  - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
  - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

## Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» l'agevolazione:
  - non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
  - può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
  - è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
  - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attestati di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le agevolazioni della misura:
  - possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
  - decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e del relativo Aiuto SA.62495), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
  - qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica, ovvero del contributo a fondo perduto, al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

## Visti:

- la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del quadro temporaneo prorogando fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i massimali della sezione 3.1 come segue: fino a euro 290.000 per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a euro 345.000 per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a euro 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;
- il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che all'art. 20 «Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti» modifica gli artt. 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 e ss.mm.ii.

prorogando sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Preso atto che il d.l. 228/2021 ha aggiornato la base giuridica nazionale di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 ss.mm.ii. esclusivamente in merito al termine di validità del Quadro temporaneo;

Richiamato il d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973 che, in considerazione della Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, successivamente recepita dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, ha stabilito, per tutte le misure richiamate nel provvedimento tra cui figura anche la misura Patrimonio Impresa, che le concessioni sarebbero proseguite nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii. fino al 30 giugno 2022 alle medesime condizioni già previste dai bandi, salvo ulteriore successiva proroga del regime e dell'aiuto;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021;

Dato atto che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento del plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis d.l. 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Verificate le 7 domande presentate sul Bando Patrimonio Impresa, trasmesse attraverso Bandi online entro il 24 maggio 2022 da Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore al Responsabile del procedimento, in esito all'attività istruttoria di competenza e per le quali si è conclusa anche l'attività istruttoria di competenza del Responsabile del procedimento;

Visto l'Allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XI Provvedimento» che riporta le 7 domande ammesse al contributo;

Dato atto che dalle istruttorie inerenti i massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo risulta che nessuna delle imprese di cui all'allegato A del presente provvedimento ha superato la soglia di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 ss.mm.ii.;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA. 101025 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» 21337;
- Finlombarda s.p.a. ha effettuato l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.) nella fase di verifica prepedeutica alle concessioni;
- gli uffici regionali competenti hanno garantito il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e ss. sul Quadro temporaneo registrando la Misura Attuativa con ID 48776, verificando nel Registro Nazionale Aiuti che gli aiuti non superino la soglia massima di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo e all'art. 54 del d.l. 34/2020 ss.mm.ii. al lordo di oneri e imposte e assolvendo agli obblighi di registrazione degli aiuti come da codici COR riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che a nessuna delle PMI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stata concessa garanzia regionale da inquadrare in Regime De Minimis, non avendo richiesto il finanziamento di Finlombarda s.p.a.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ed in particolare l'articolo 83, comma 3, lettera e), come modificato

dal comma 3-quinquies dell'articolo 78 del d.l. 18/2020, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

Dato atto che le PMI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ai fini delle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non hanno ottenuto aiuti superiori a euro 150.000;
- non hanno richiesto il finanziamento a Finlombarda per la realizzazione dell'investimento richiesto dal Bando in aggiunta all'aumento di capitale;
- presentano i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando e sono pertanto ammissibili alla concessione del contributo regionale che deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del contributo;
- ai fini dell'erogazione del contributo devono versare l'aumento di capitale sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione e trasmettere la documentazione prevista dal Bando al punto C.4.a «Adempimenti post concessione»;

Ritenuto, pertanto, di ammettere al contributo le domande di cui all'allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XI Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concedendo contributi per un importo complessivo di euro 427.000,00 sulla dotazione di 30 milioni di euro destinata ai contributi, a fronte di investimenti delle imprese di euro 2.914.108,59 tra aumento di capitale e investimenti coerenti con le finalità del Bando;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal punto C.3.f. del Bando, per tutte le domande di cui all'allegato A, tranne che per la domanda id 3247616, per la quale si sono resi necessari approfondimenti istruttori in merito alla delibera di aumento di capitale;
- contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, ed in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021», di riassegnazione delle Strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/5859 del 17 gennaio 2022 «Il provvedimento organizzativo 2022» con la quale alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stato conferito l'incarico, con decorrenza 1 febbraio 2022, di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese, con le relative competenze»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle

imprese», secondo quanto indicato nella sopra citata d.g.r. n. XI/5859 del 17 gennaio 2022;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XI Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concedendo contributi per un importo complessivo di euro 427.000,00.

2. Di dare atto che le PMI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno richiesto il finanziamento a Finlombarda per la realizzazione dell'investimento previsto dal Bando in aggiunta all'aumento di capitale e non necessitano, pertanto, della garanzia regionale.

3. Di stabilire che, come previsto dal Bando:

- il contributo regionale concesso deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del contributo;
- ai fini dell'erogazione del contributo le PMI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, devono versare l'aumento di capitale sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione e trasmettere la documentazione prevista dal Bando al punto C.4.a «Adempimenti post concessione».

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), nonché di trasmetterlo alle imprese beneficiarie di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 06 giugno 2022

Allegato A

<b>BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 2</b> <b>Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XI provvedimento</b>												
N.	ID Domanda	Linea	Ragione Sociale	Codice fiscale	Numero di Protocollo	Provincia	Importo Aumento di Capitale (€)	Perdita di bilancio coperta dall'aumento	Valore dell'Investimento (€)	Contributo a fondo perduto per l'aumento di capitale al netto della perdita di bilancio coperta dall'aumento (€)	CUP Contributo	COR Contributo
1	3247616	Linea 2	MAGI S.R.L.	03634660132	O1.2022.0008531	Como	100.000,00	No	418.900,00	30.000,00	E89J22007040009	8865907
2	3278295	Linea 2	COMO EXPERT S.R.L.	03372160139	O1.2021.0040968	Como	340.000,00	No	336.003,89	100.000,00	E11B22000180009	8865910
3	3591628	Linea 2	SCALARLY S.R.L.	08592260965	O1.2022.0011982	Milano	100.000,00	No	65.000,00	30.000,00	E49J22007200009	8865915
4	3626120	Linea 2	BITFACTORY S.R.L.	08743380969	O1.2022.0011949	Varese	90.000,00	No	120.950,58	27.000,00	E59J22004310009	8865924
5	3633786	Linea 2	F3 CONSULTING S.R.L.	04150640169	O1.2022.0012274	Bergamo	200.000,00	No	120.000,00	60.000,00	E29J22004320009	8865931
6	3641226	Linea 2	VILLAGGIO AMICO S.R.L.	06788610969	O1.2022.0012761	Varese	300.000,00	No	215.734,38	90.000,00	E89J22007050009	8865937
7	3643432	Linea 2	HOTEL BRESSO S.R.L.	06735560960	O1.2022.0012779	Milano	300.000,00	No	207.519,74	90.000,00	E79J22004900009	8865940
<b>TOT.</b>							<b>1.430.000,00</b>		<b>1.484.108,59</b>	<b>427.000,00</b>		